



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
CATTEDRA DI DIRITTO EUROPEO

LA POSSIBILE INCOMPATIBILITÁ TRA LA REGOLAMENTAZIONE DEI TRASFERIMENTI NEL CALCIO E IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Analisi della sentenza C-650/22 *Fédération internationale
de football association (FIFA) c. BZ*, 4 ottobre 2024

RELATORE:
Prof Francesco Cherubini

CANDIDATO:
Alessandro La Morella
106022

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

INDICE

INDICE.....	2
INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO 1. L CONTESTO NORMATIVO	8
1.1. Il caso di controversia tra Lassana Diarra e la FIFA	8
1.2. Il contesto normativo di riferimento.....	11
1.2.1. Fonti di riferimento legislativo.....	11
1.2.2. Conflitto tra Regolamento FIFA e principi dell'UE	14
1.2.3. Descrizione degli articoli contestati.....	15
1.3. Giurisprudenza legata alla violazione dei diritti UE nel mondo dello sport	18
1.3.1. Giurisprudenza della Corte di giustizia in materia simile.....	18
1.3.2. Principali diritti che potrebbero risultare violati.....	19
CAPITOLO 2. LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE	20
2.1. Il procedimento principale.....	20
2.2. Procedimento dinanzi alla Corte.....	20
2.3. Ricevibilità del rinvio pregiudiziale e rilevanza della questione sottoposta alla corte	21
2.3.1. Dimensione transfrontaliera della questione	22
CAPITOLO 3. LA SENTENZA FINALE DELLA CORTE	24
3.1. Conclusioni dell'Avvocato generale	24
3.1.1. Riflessione sull'articolo 15 della Carta	24
3.1.2. Sull'interpretazione degli articoli 45 e 101	26
3.2. Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull'articolo 45 TFUE	27
3.2.1. Libertà di circolazione dei lavoratori e possibili restrizioni..	27
3.2.2. Eventuale giustificazione per legittimo interesse generale del settore sportivo.....	28
3.2.3. Sul rispetto del principio di proporzionalità.....	30
3.3. Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull'articolo 101 TFUE	32

3.3.1. Comportamento avente per oggetto o per effetto di pregiudicare la concorrenza.....	33
3.3.2. Possibile esenzione secondo l'articolo 101, paragrafo 3	35
3.4. Sintesi del dispositivo della sentenza	35
3.5. Implicazioni immediate della pronuncia.....	37
CAPITOLO 4. CONFRONTI CON PRECEDENTI E CONSEGUENZE	39
4.1. Confronto con il caso Bosman.....	39
4.1.1. Differenze in termini di contesto normativo e impatto.....	41
4.2. Conseguenze nel mondo del calcio	43
BIBLIOGRAFIA	46

INTRODUZIONE

La presente tesi si propone di esaminare il procedimento e gli effetti della sentenza C-650/22 in merito ad una possibile incompatibilità tra la legislazione sui trasferimenti nel sistema calcistico e il diritto europeo. La pronuncia in questione coinvolge la FIFA, principale istituzione di riferimento nel sistema calcistico, in una controversia con il calciatore Lassana Diarra, il quale ha sostenuto che l'applicazione congiunta dell'art. 17, paragrafi 1, 2 e 4, dell'art. 9, paragrafo 1, e dell'art. 8.2.7 dell'Allegato III del regolamento sullo status e i trasferimenti dei giocatori (RSTG) gli ha impedito di lavorare come calciatore professionista durante la stagione sportiva 2014/2015, in violazione degli articoli 45 e 101 TFUE¹. Nello specifico, viene sottoposta una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), su iniziativa della Cour d'appel de Mans, per valutare se sia presente o meno la presunta incoerenza tra il regolamento FIFA e il diritto europeo.

Lo sport e l'Unione europea hanno da sempre perseguito lo stesso obiettivo, ossia creare uno spazio comune, senza frontiere e limiti interni, per permettere agli individui di crescere sia come atleti ma soprattutto come cittadini, permettendo così alle istituzioni che ne fanno parte di avere una fiducia reciproca manifestata nel rispetto delle regole. Non a caso alle istituzioni sportive viene riconosciuta una parziale autonomia organizzativa a patto che rispettino la normativa nazionale ed europea. Nel momento in cui viene presentato alla Corte un caso simile, è evidente che norme restrittive in materia di trasferimenti e compensazioni potrebbero rappresentare un limite ai diritti dei giocatori nel muoversi liberamente, e a cercare lavoro in tutto il continente. La sentenza in analisi sostiene infatti la libertà dei giocatori dell'Unione europea di cambiare club, rafforzando il loro diritto di perseguiere opportunità di carriera senza dover affrontare barriere sproporzionate. Può contribuire a proteggere i giocatori da sanzioni contrattuali eccessive o da ostacoli quando cercano di risolvere i contratti, o di trasferirsi in una nuova squadra. Questo può essere utile per la sicurezza della carriera degli atleti, le cui occupazioni non durano a lungo².

Facendo riferimento alla giurisprudenza precedente si può notare che esiste effettivamente un diritto sportivo europeo che è in grado di evitare stravolgiamenti o incongruenze legislative, grazie al lavoro della Corte che, nel corso degli anni, è stata in grado di cambiare il modo di considerare lo sport sia a livello europeo che nazionale, attribuendogli un valore sociale ed economico degno di merito. In quest'ottica la Carta di Nizza del 2001 ha invitato le istituzioni europee e gli Stati membri ad esaminare le proprie politiche in materia di sport nel rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base

¹ BASTIANON, COLUCCI (2024: 11 ss.).

² Ivi, p. 46.

alle rispettive competenze e in conformità ai principi generali enunciati nella dichiarazione stessa³.

Il rapporto tra l'ordinamento giuridico europeo e i regolamenti redatti dalle federazioni sportive ha avuto molte evoluzioni e adattamenti che hanno portato all'attuale equilibrio. Dagli inizi degli anni '70 fino agli anni '90, nonostante il coinvolgimento della Corte, la Comunità europea ignorava le questioni legate a tematiche sportive e faceva fatica a riconoscere l'interesse economico intrinseco della materia. Nel momento in cui lo sport ha toccato in maniera evidente la sfera economica, le federazioni e le istituzioni europee si sono automaticamente venute incontro per trovare una soluzione e fissare delle regole. Ci sono state anche delle sentenze che hanno accelerato questo percorso di avvicinamento come la sentenza *Bosman* che ha poi permesso ai calciatori di trasferirsi gratuitamente alla fine del loro contratto all'interno dell'Unione europea⁴, oppure le sentenze *Walrave* e *Donà*, riguardanti rispettivamente il ciclismo e il calcio.

Tra i documenti di maggiore importanza è giusto ricordare "Il Libro bianco", pubblicato nel 2007, che rappresenta uno dei più importanti contributi da parte della Commissione europea sulla tematica inerente allo sport, e al ruolo che lo stesso assume nella quotidianità dei cittadini. Infatti con questo documento la Comunità si assicura che tutte le aree di competenza della politica europea tengano conto della dimensione sportiva, dando maggiore rilevanza sociale al tema⁵.

Il passo decisivo, che ha poi siglato la definitiva correlazione tra sport e diritto europeo, è il Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009, che ha incluso lo sport nel diritto primario dell'Unione europea, con l'obiettivo di promuovere un maggiore livello di equità e apertura nelle competizioni sportive, sostenendo che lo sport possa migliorare il benessere generale, aiutando a superare questioni sociali più ampie come il razzismo, l'esclusione sociale e la disuguaglianza di genere.

Prima di approfondire lo sviluppo della sentenza e il suo procedimento, è opportuno delineare brevemente gli strumenti normativi e i principali attori coinvolti in questo tipo di controversie, poiché il mercato dei trasferimenti rappresenta un complesso intreccio di diverse istituzioni e regole che facilitano il passaggio dei calciatori da un club all'altro.

I principali organi di governo a livello calcistico che sono maggiormente interessati da questa controversia sono sicuramente l'UEFA e la FIFA.

La Union of European Football Associations è l'organo di governo del calcio europeo, è un'associazione di associazioni, una democrazia rappresentativa e comprende le 55 federazioni calcistiche d'Europa. Si occupa di promuovere e proteggere gli standard etici e il buon governo del calcio europeo e di sostenere le federazioni affiliate per il benessere del calcio. Riconosciuta dalla

³ NASCIMBENE, BASTIANON (2010: 6 ss.).

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL c. Jean-Marc Bosman*, punto 146-145.

⁵ Comunicazione della Commissione del 11 luglio 2007, COM (2007) 391 def., *Libro bianco sullo sport*.

FIFA come confederazione continentale, rappresenta il punto di riferimento per tutte le società europee, e gli organismi attraverso i quali opera sono il Congresso, il Comitato esecutivo, il Presidente e gli organi di amministrazione della giustizia⁶.

La Fédération Internationale de Football Association rappresenta il principale organo di governo del calcio mondiale e, nel corso degli anni, ha sviluppato diversi regolamenti per monitorare e guidare i trasferimenti dei giocatori senza intaccare la loro integrità. In base all'articolo 2 del suo Statuto, nella versione del settembre 2020, essa si propone, segnatamente, di “redigere regole e provvedimenti disciplinanti il gioco del calcio e le questioni ad esso afferenti facendo in modo che vengano rispettate” e di “controllare il gioco del calcio in tutte le sue forme, adottando tutte le misure necessarie o opportune per impedire la violazione dello statuto, dei regolamenti, delle decisioni della FIFA o dei regolamenti del gioco”⁷.

Tra i membri della FIFA e dell'UEFA figura l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA), che ha la propria sede in Belgio e il cui oggetto sociale consiste, in particolare, nel provvedere all'organizzazione e alla promozione del calcio in detto Stato membro⁸. Le federazioni calcistiche nazionali, presenti in ogni paese, implementano e adattano le regole fornite dalla FIFA al contesto nazionale assicurandosi il rispetto delle normative locali.

Sono stati redatti anche dei regolamenti proprio da parte della FIFA per controllare e assicurarsi che i giocatori non subiscano alcun tipo di inconveniente che possa penalizzarne la carriera, a causa di un trasferimento non ben gestito. I regolamenti sullo status dei trasferimenti dei giocatori (RSTG) stabiliscono norme globali e vincolanti riguardanti lo status dei giocatori, la loro idoneità a partecipare al calcio organizzato e il loro trasferimento tra club appartenenti a diverse associazioni. Tali regolamenti stabiliranno norme per la risoluzione delle controversie tra club e giocatori, in conformità con i principi previsti in questi regolamenti. Inoltre, dovrebbero prevedere un sistema per premiare i club affiliati alla relativa associazione che investono nella formazione e nell'educazione dei giovani giocatori⁹. Oltre ad un regolamento è stata istituita una camera responsabile della risoluzione delle controversie tra club, giocatori e associazioni, che in questo caso è stata protagonista per capire che tipo di errore era stato fatto nella risoluzione del contratto del calciatore. La Camera di risoluzione delle controversie (CRC) fa parte degli organi competenti che ascoltano ogni disputa tra club e calciatori o associazioni e hanno la possibilità di giudicare le controversie in materia di lavoro relative al pagamento di un

⁶ Statuto UEFA, edizione 2024.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-650/22, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 3.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Regolamento FIFA, gennaio 2023, *Regolamento sullo status e i trasferimenti dei giocatori (RSTG)*, edizione aggiornata.

compenso e al meccanismo di solidarietà per i trasferimenti tra club appartenenti a diverse associazioni¹⁰.

Facendo riferimento a quanto illustrato, il presente elaborato mira ad analizzare la metodologia adottata dagli organi di governo calcistico e dalle istituzioni europee nel tentativo di affrontare l'incompatibilità sollevata dinanzi alla Corte di giustizia, e del procedimento che ha infine portato alla sentenza.

¹⁰ COLUCCI, MAJANI (2007: 691 ss.).

CAPITOLO 1. L CONTESTO NORMATIVO

1.1. Il caso di controversia tra Lassana Diarra e la FIFA

L’analisi della sentenza prende avvio da una ricostruzione cronologica degli eventi che hanno condotto alla presentazione della domanda di pronuncia pre-giudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte del giudice nazionale.

L’ex calciatore residente a Parigi, nel 2013, aveva firmato un contratto quadriennale con il Lokomotiv Mosca che però è stato interrotto dopo un anno, il 22 agosto 2014, da parte del club per motivi che, a suo avviso, erano legati alla condotta del calciatore. La società ha adito la camera di risoluzione delle controversie, sulla base dell’articolo 22, lettera a)¹¹, e dell’articolo 24 del RSTG¹², con l’intento di condannare Lassana Diarra al pagamento di un’indennità di 20 milioni di euro, facendo riferimento ad una “risoluzione del contratto senza giusta causa” descritto dall’articolo 17 del RSTG¹³.

L’articolo 17 in questione, ai punti 1 e 2 specifica le modalità di pagamento dell’indennità e criteri per definirne l’ammontare: “1) In tutti i casi, la parte inadempiente pagherà un’indennità. Fatte salve le disposizioni contenute nell’art. 20 e nell’Allegato IV sull’indennità di formazione, e a meno che non sia stato previsto diversamente nel contratto, l’indennità per la risoluzione del contratto sarà calcolata nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso [...] 2) L’indennità non può essere assegnata a terzi. Nel caso in cui un Professionista debba pagare l’indennità ne risponderà in solido con la sua società. L’ammontare dell’indennità può essere preveduto nel contratto o può essere stabilito fra le parti”¹⁴. Successivamente, Diarra ha a sua volta presentato una domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento degli arretrati da parte della Lokomotiv Mosca. La controversia quindi, nella fase embrionale, coinvolgeva esclusivamente il club e il calciatore, che discutevano sulla presenza o meno di una risoluzione del contratto senza giusta causa, e sul pagamento da parte di uno dei due ricorrenti di un’indennità. Infatti, come descritto dal regolamento, anche il club potrebbe ritrovarsi a dover pagare un’indennità se colpevole di aver

¹¹ “Controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale (art. 13-18) nel caso in cui ci sia stato la richiesta di un CTI e se c’è un reclamo di una parte interessata in relazione a questa richiesta, in particolare con riferimento al suo rilascio, alle sanzioni sportive o l’indennità per la rottura del contratto”.

¹² “Il giudice della CRC può decidere nei seguenti casi: (i) tutte le controversie di un ammontare fino a 100.000 Franchi Svizzeri; (ii) controversie relative al calcolo dell’indennità di Formazione; (iii) controversie relative al calcolo dei contributi di solidarietà; La Camera sarà composta da un numero uguale dei rappresentanti delle società e dei calciatori, ad eccezione di quei casi che possono essere giudicati da un giudice della CRC. Le parti saranno ascoltate durante il procedimento. Contro le decisioni della Camera o del Giudice Unico può essere fatto ricorso in appello davanti alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS)”.

¹³ Sentenza della Corte di giustizia *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 23.

¹⁴ Regolamento FIFA, gennaio 2023, *Regolamento sullo status e i trasferimenti dei giocatori (RSTG)*, edizione aggiornata, art. 17.

contribuito alla rescissione del contratto: “[o]ltre al pagamento di un’indennità, sanzioni sportive possono essere irrogate nei confronti di una società che abbia risolto il contratto o abbia indotto a tale risoluzione. A meno che non sia stato diversamente stabilito nel contratto, si presume che la società, che conclude un contratto con un professionista che abbia risolto il suo contratto senza giusta causa, abbia indotto il calciatore a farlo. La sanzione consisterà nel divieto di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale ed internazionale, per due Periodi di tesseramento”¹⁵.

Nel febbraio del 2015 si presenta la possibilità per il calciatore di trasferirsi in una società belga, lo Sporting du Pays de Charleroi SA, che mostra il suo interesse ad ingaggiarlo nel caso in cui si verifichino due condizioni sospensive di carattere cumulativo: “la prima, che quest’ultimo fosse tesserato ed in possesso dei requisiti per partecipare regolarmente, nella prima squadra del club, a qualsiasi competizione organizzata dalla FIFA, dall’UEFA e dall’URBSFA per la quale fosse stato selezionato e, la seconda, che detto club ottenessa la conferma scritta e incondizionata che non avrebbe potuto essere considerato debitore solidale di una qualsivoglia indennità cui BZ dovesse essere, se del caso, condannato a favore del Lokomotiv Mosca”¹⁶.

Come ha fatto notare più volte, il signor Lassana Diarra durante il periodo di ricerca di un nuovo club, ha dovuto fare fronte alle difficoltà generate dal rischio, da parte di un club interessato, di dover pagare un’indennità al Lokomotiv Mosca per conto del giocatore, in forza dell’articolo 17 del RSTG.

Questo è il momento in cui si manifestano primi segnali di una possibile incongruenza tra la regolamentazione dei trasferimenti e il diritto europeo; effettivamente pare evidente che ci sia una limitazione del calciatore di potersi trasferire in un’altra società a causa di una possibile indennità da pagare, che rappresenta un peso per la possibile società che vorrebbe ingaggiarlo.

Con lettera del 20 febbraio 2015, Diarra ha interpellato la FIFA e l’URBSFA per ottenere, da un lato, la conferma della possibilità di essere tesserato e di acquisire i requisiti per giocare con la prima squadra dello Sporting du Pays de Charleroi e, dall’altro, l’assicurazione che l’articolo 17 del RSTG non sarebbe stato applicato nei confronti del club belga. La FIFA ha risposto che l’applicazione delle disposizioni del RSTG rientrava esclusivamente nella competenza del proprio organo decisionale. Parallelamente, l’URBSFA ha chiarito che, in conformità con le normative FIFA, il tesseramento di Diarra non poteva avvenire in assenza del Certificato di trasferimento internazionale (CTI) rilasciato dal Lokomotiv Mosca¹⁷.

Quindi, oltre all’indennità da pagare, la possibilità di trasferirsi in un’altra squadra da parte del calciatore dipende dalla società precedente, poiché senza il certificato non può muoversi.

Con decisione del 18 maggio 2015, la Camera di risoluzione delle controversie

¹⁵ Regolamento FIFA, gennaio 2023, *Regolamento sullo status e i trasferimenti dei giocatori (RSTG)*, edizione aggiornata, art.17 punto 4.

¹⁶ Sentenza della Corte di giustizia *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 25.

¹⁷ Ivi, punto 26.

(CRC) ha accolto parzialmente la domanda avanzata dal Lokomotiv Mosca, condannando Diarra al pagamento di un'indennità di 10,5 milioni di euro in favore del club russo. Contestualmente, la CRC ha respinto la domanda riconvenzionale presentata dal giocatore e ha stabilito che l'articolo 17, paragrafo 2, del RSTG non avrebbe trovato applicazione nei suoi confronti in futuro¹⁸. La CRC è anche responsabile dell'esame di qualsiasi controversia relativa al rifiuto da parte di un'associazione nazionale di emettere il certificato richiesto, un documento che è obbligatorio per un giocatore per poter firmare un contratto di lavoro con un nuovo club di un'altra associazione.

Tuttavia, per quanto riguarda la questione procedurale relativa alla presenza o meno di una controversia, la registrazione provvisoria può essere concessa al giocatore in attesa dell'udienza di merito o di demerito sostanziale in materia di violazione o meno del regolamento.

L'obiettivo è dimostrare se un'associazione nazionale abbia agito in modo improprio nel rifiutarsi di emettere il certificato, per questo la commissione per lo status dei giocatori è l'organo competente per ascoltare e concedere tale registrazione provvisoria. Di norma, una volta sottoposto il caso alla commissione, questo viene esaminato da un giudice unico¹⁹.

Nonostante poi il calciatore sia riuscito a trovare un altro club in Francia, dopo qualche mese dalla decisione della Camera di risoluzione delle controversie, il 9 dicembre 2015 ha adito il Tribunal de commerce du Hainaut (division de Charleroi) (Tribunale del commercio dell'Hainaut, divisione di Charleroi, Belgio) per ottenere la condanna della FIFA e dell'URBSFA a versargli un'indennità di 6 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno che riteneva di aver subito a causa del comportamento illecito di tali due associazioni²⁰.

A partire da questo momento, la questione, inizialmente configurabile come una semplice controversia tra un club e un calciatore, assume una rilevanza giuridica più marcata. Ne è prova il fatto che il giudice del tribunale belga ha accolto il ricorso presentato da Diarra, dichiarandosi competente a esaminare la domanda e condannando l'URBSFA e la FIFA al pagamento di una somma in suo favore. Dunque non era irragionevole da parte del giocatore cercare di dare seguito a una siffatta proposta, che era l'unica di cui disponeva allora per poter proseguire la sua carriera professionale nonostante la controversia che lo opponeva al Lokomotiv Mosca, nonché per limitare il danno derivante dall'interruzione della sua attività economica da diversi mesi.

Successivamente, la vicenda ha portato alla proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte della Cour d'appel de Mons, investita dalla FIFA nel tentativo di far dichiarare l'incompetenza del tribunale belga rispetto alla richiesta del calciatore. Il giudice, tuttavia, valutando correttamente la complessità della questione e i profili di diritto europeo coinvolti, ha ritenuto opportuno sottoporre il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

¹⁸ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 27.

¹⁹ COLUCCI, MAJANI (2007: 691 ss.).

²⁰ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 30

“Il giudice del rinvio spiega che la controversia principale richiede di chiarire se il danno che BZ ritiene di aver subito, essendogli stato impedito di esercitare la sua attività di calciatore professionista durante la stagione 2014/2015, trovi la sua origine in un comportamento illecito della FIFA e dell’URBSFA, consistente nell’aver applicato nei suoi confronti regole che violano gli articoli 45 e 101 TFUE, ossia l’articolo 17 del RSTG, l’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e l’articolo 8.2.7 dell’Allegato III di detto regolamento”²¹.

1.2. Il contesto normativo di riferimento

Per la sentenza in questione, bisogna ricercare le fonti di riferimento all’interno del Regolamento sullo status di trasferimento dei giocatori, dello statuto FIFA e anche all’interno del TFUE.

1.2.1. Fonti di riferimento legislativo

Come già accennato in precedenza, la FIFA è un’organizzazione privata con sede in Svizzera, ha tra i suoi principali obiettivi quello di stabilire regole e misure disciplinari relative al calcio e garantirne il rispetto. Inoltre, si impegna a controllare il gioco del calcio in tutte le sue forme, adottando tutte le misure ritenute necessarie o utili per evitare violazioni dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni della FIFA²². Il documento che regola la materia dei trasferimenti è il Regolamento sullo status e i trasferimenti dei giocatori (RSTG), adottato il 22 marzo 2014 dalla FIFA e entrato in vigore il primo agosto dello stesso anno, si pone come obiettivo quello di garantire regole uniformi e giuridicamente vincolanti per il tesseramento e il trasferimento dei giocatori, assicurando stabilità contrattuale, la correttezza nei trasferimenti e la protezione delle parti coinvolte²³.

La prima parte del regolamento definisce le disposizioni introduttive e specifica l’ambito di applicazione: “[i]l presente regolamento contiene regole uniformi relative allo status e all’idoneità dei calciatori a partecipare nel ‘Calcio Organizzato’, e il loro trasferimento fra società appartenenti ad associazioni differenti. Il trasferimento di calciatori fra società appartenenti alla medesima associazione è disciplinato dai regolamenti specifici emanati dall’associazione interessata, ai sensi dell’Art. 1, paragrafo 3, seguente, che deve essere approvato dalla FIFA. Tali regolamenti conterranno norme per la risoluzione delle controversie fra società e giocatori, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento. I regolamenti delle associazioni dovrebbero anche prevedere un

²¹ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 41.

²² Ivi, punto 3-4.

²³ Regolamento FIFA, gennaio 2023, *Regolamento sullo status e i trasferimenti dei giocatori (RSTG)*, edizione aggiornata.

sistema di indennità per quelle società che investono nella formazione e nell’educazione dei giovani calciatori”²⁴.

Già all’inizio di questo documento viene specificato il tipo di comportamento da attuare nel caso di una risoluzione del contratto senza giusta causa regolato dall’articolo 17: “il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa, un’indennità dovrà essere pagata ed il suo ammontare dovrà essere stabilito nel contratto”²⁵.

Nella terza parte del regolamento viene definito il processo di tesseramento del calciatore, che rappresenta per l’atleta, al momento della firma, l’adesione agli statuti e regolamenti della FIFA e delle confederazioni coinvolte.

In questa parte, all’articolo 9, viene definito anche l’utilizzo e la funzione del certificato internazionale di trasferimento (CTI): “[i] calciatori tesserati con un’associazione possono essere tesserati con una nuova associazione solo quando quest’ultima abbia ricevuto il Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI) dalla prima. Il CTI sarà rilasciato a titolo gratuito e non sarà soggetto a condizioni di sorta né a limiti di tempo. Sono nulle le disposizioni contrarie. L’associazione che rilascia il certificato dovrà depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa all’emanazione del certificato è contenuta nell’Allegato III del presente regolamento”²⁶.

“L’associazione precedente non emette il CTI se tra il club di provenienza e il giocatore professionista sia insorta una controversia contrattuale sulla base delle circostanze di cui all’articolo 8.2, comma 4b, del presente allegato [...]. In tal caso, su richiesta della nuova associazione, la FIFA può adottare misure provvisorie in circostanze eccezionali [...] Inoltre, il giocatore professionista, il club di provenienza e/o il nuovo club possono intentare un’azione dinanzi alla FIFA in conformità con l’articolo 22”²⁷.

L’articolo 22 del RSTG stabilisce che la FIFA è competente a conoscere le richieste di risarcimento basate su tale regolamento: “senza pregiudicare il diritto di qualsiasi giocatore o club di ricorrere a un tribunale civile per le controversie relative al lavoro”. Tuttavia, nella pratica questo sembra essere una mera facciata, dato che pochissime controversie derivanti dai trasferimenti internazionali o dal contratto dei calciatori internazionali sono trattate dai tribunali nazionali²⁸.

Questa organizzazione gerarchica e verticale permette ai calciatori di affidarsi anche ad organi interni alla FIFA per risolvere le controversie interne.

Nella settima parte del regolamento vengono descritti due importanti organi di supporto per i calciatori e club: il comitato per lo status dei calciatori e la camera di risoluzione di controversie, rispettivamente articoli 23 e 24 del regolamento. Uno dei motivi della loro popolarità tra giocatori e club è infatti la

²⁴ Regolamento FIFA, gennaio 2023, *Regolamento sullo status e i trasferimenti dei giocatori (RSTG)*, edizione aggiornata, art. 1.

²⁵ Ivi, art 17.

²⁶ Ivi, art. 9.

²⁷ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 20.

²⁸ DUVAL (2016: 19 ss.).

possibilità di contare sul potere esecutivo privato della FIFA per far valere i diritti derivanti dalle decisioni finali di questi organi, senza dover ricorrere al sistema giuridico nazionale del luogo in cui si trova il giocatore o il club interessato²⁹.

Dal 2001, il RSTG ha subito una serie di riforme, ma il nucleo della sua struttura normativa e della sua interpretazione rimane in gran parte influenzato dalla formulazione e dallo spirito dell'accordo originale del 2001. In assenza di regole internazionali imposte congiuntamente dagli Stati nazionali, il mondo del calcio ha sviluppato, all'ombra della sentenza *Bosman* e del diritto arbitrale svizzero, uno specifico 'diritto globale senza Stato'. Un diritto globale che non è il prodotto di una democrazia globale, ma di un processo politico disordinato e invisibile che coinvolge una pluralità di attori che rappresentano una serie di interessi contrastanti.

Infine, una particolarità fondamentale per garantire l'efficacia e l'attrattiva di questo sistema privato di risoluzione delle controversie è la capacità della FIFA di far rispettare le decisioni prese dai suoi organi o dal CAS (Court of Arbitration Sport)³⁰.

Dopo aver analizzato i documenti e le fonti giuridiche di riferimento del sistema calcistico in materia di trasferimenti, è il momento di esaminare il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 1 del Trattato definisce lo scopo e gli obiettivi che esso persegue: “[i]l presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze”³¹; e all'articolo 6, lettera e), specifica che tra i settori di sua competenza è presente anche: “istruzione, formazione professionale, gioventù e sport”³² confermando ufficialmente il suo interesse a regolare anche i meccanismi che fanno parte dello sport, per garantire maggiore equità, inclusività e progresso personale per i cittadini della comunità europea.

L'Unione europea ha la competenza di elaborare politiche basate su dati concreti e di favorire la cooperazione e la gestione di iniziative volte a sostenere l'attività fisica e lo sport nel continente. Sebbene prima del 2009 i Trattati non prevedessero una competenza giuridica specifica in ambito sportivo, la Commissione europea ha comunque posto le basi per una politica sportiva comune con la pubblicazione del Libro bianco sullo sport nel 2007. Il Libro bianco ha rappresentato la prima iniziativa organica europea in materia di sport e, grazie all'attuazione delle misure proposte, ha permesso di individuare le principali aree di intervento future. I suoi obiettivi principali includevano: valorizzare il ruolo sociale dello sport, promuovere la salute pubblica attraverso l'attività fisica, sostenere il volontariato sportivo, rafforzare la dimensione economica dello sport, garantire la libera circolazione degli atleti³³.

²⁹ Ivi, p. 26.

³⁰ DUVAL (2016: 23 ss.).

³¹ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consolidato, 7 giugno 2016, art. 1.

³² Ivi, art. 6.

³³ Comunicazione della Commissione del 11 luglio 2007, COM (2007) 391 def., *Libro bianco sullo sport*.

1.2.2. Conflitto tra Regolamento FIFA e principi dell'UE

Come già accennato in precedenza il caso che sto analizzando nasce da una possibile incompatibilità tra RSTG e il TFUE. Il regolamento sullo status di trasferimenti dei giocatori presenta alcune disposizioni che hanno portato il calciatore Lassana Diarra a denunciare l'impossibilità da parte sua di trovare un altro club e quindi di potersi muoversi liberamente all'interno del continente, a causa di un'interpretazione restrittiva degli articoli. Visto il ruolo centrale che le norme sulla libera circolazione rivestono per il corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno ritenere che alcune decisioni arbitrali prese dagli organi decisionali come il CAS o CRC, che violano l'articolo 45 del TFUE non possano essere riconosciute o applicate, stesso discorso per quanto riguarda la concorrenza limitata regolata dall'articolo 101 del TFUE. A tal riguardo, i lodi del CAS sono esecutivi negli Stati firmatari della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Gli Stati firmatari sono obbligati a garantire che tali lodi siano riconosciuti e possano essere eseguiti nella loro giurisdizione allo stesso modo dei lodi nazionali, a meno che tale riconoscimento o esecuzione non sia contrario all'ordine pubblico di quel paese³⁴. La Corte di giustizia ha sempre suggerito di limitare il controllo o l'annullamento delle decisioni arbitrali ai soli casi eccezionali che ledono l'ordine pubblico. Di conseguenza è probabile che un tribunale nazionale di uno dei 27 paesi membri annulli un lodo arbitrale che sia incompatibile con il diritto fondamentale dell'Unione europea³⁵.

La compatibilità dell'articolo 17 RSTG con il diritto dell'Unione europea rimane una delle questioni principali in dottrina, come osserva anche Parrish tale disposizione può dar luogo a tre distinti profili di contestazione: “[a]rticle 17 of the FIFA RSTP can give rise to three possible complaints under EU competition and free movement laws. The first relates to its construction, the second to its interpretation by the FIFA DRC and CAS, and the third to its enforcement under the FIFA Disciplinary Code”³⁶.

La FIFPro, federazione internazionale dei calciatori professionisti, già nel 2013 aveva fatto un reclamo in cui si lamentava del modo in cui i principi dell'unione venivano interpretati da parte degli organi decisionali come il CAS o CRC della FIFA.

Il nucleo centrale della questione dunque ricade sull'interpretazione del diritto europeo da parte delle federazioni calcistiche e del loro impegno nel far rispettare i regolamenti garantendo comunque la compatibilità con i principi dell'unione.

³⁴ PARRISH (2015; 267 ss.).

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.

1.2.3. Descrizione degli articoli contestati

La domanda che il giudice del rinvio pone alla Corte presenta alcune disposizioni del RSTG contenute rispettivamente all'articolo 17, punti 1, 2 e 4, all'articolo 9, paragrafo 1, nonché all'articolo 8.2.7 dell'Allegato III del medesimo regolamento³⁷, cui ostano l'articolo 45 e l'articolo 101 del TFUE. L'articolo 9 del RSTG prevede che un calciatore possa essere tesserato da una nuova Associazione solo dopo che quest'ultima abbia ricevuto, dalla precedente, il Certificato di Trasferimento Internazionale. Il CTI deve essere rilasciato gratuitamente, senza condizioni o limiti temporali, e qualsiasi disposizione contraria è considerata nulla. L'Associazione che lo emette deve inoltre inviarne una copia alla FIFA³⁸.

A seguito dell'introduzione del Transfer Matching System (TMS), le disposizioni contenute nell'Allegato III del RSTG, precedentemente richiamate nella decisione agli articoli 8.2, comma 7, e 8.2, comma 4b, devono considerarsi oggi trasposte nell'articolo 11 dello stesso Allegato. In base a tale norma, quando un calciatore era un professionista presso il suo precedente club, al momento della notifica della richiesta del Certificato di trasferimento internazionale (CTI), l'associazione di provenienza è tenuta a richiedere immediatamente al club di confermare se il contratto di lavoro sia scaduto oppure se ne sia stata concordata la risoluzione anticipata. Entro sette giorni dalla richiesta del CTI, la stessa associazione dovrà poi procedere o con la trasmissione del certificato all'associazione di destinazione, oppure con il rifiuto della richiesta. In quest'ultimo caso, dovrà indicare la motivazione selezionando l'opzione appropriata nel sistema e allegando una dichiarazione giustificativa debitamente firmata. Il rifiuto può avvenire esclusivamente quando il contratto con il club precedente è ancora considerato in vigore o quando non è stato raggiunto un accordo reciproco per la sua risoluzione anticipata³⁹.

L'articolo 17 del RSTG ai primi due paragrafi stabilisce che, in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa, la parte che ha violato il contratto è tenuta al pagamento di un'indennità. Questa sarà calcolata nel rispetto delle leggi vigenti e di tutti i criteri oggettivi del caso come la retribuzione e gli altri benefici dovuti al calciatore in base al contratto in essere e al nuovo contratto; la durata residua del contratto, fino a un massimo di cinque anni; le somme pagate o promesse dalla precedente società, ammortizzate sul periodo contrattuale; e l'eventuale avvenuta risoluzione nel periodo protetto. Inoltre, l'indennità non può essere destinata a soggetti terzi. Se il professionista è obbligato al pagamento, ne risponde solidalmente anche il suo nuovo club. L'importo dell'indennità può essere stabilito preventivamente nel contratto o concordato

³⁷ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 41.

³⁸ Regolamento FIFA, gennaio 2023, *Regolamento sullo status e i trasferimenti dei giocatori (RSTG)*, edizione aggiornata, art. 9.

³⁹ NICOLELLA (2024).

tra le parti⁴⁰.

Inoltre, come ricorda la FIFA nel suo commento al RSTG, nel corso degli anni la giurisprudenza del CAS ha stabilito diversi criteri che definiscono, in termini astratti, quali combinazioni di circostanze possono essere considerate ‘giusta causa’. In particolare, è stato stabilito che un contratto può essere risolto prima della scadenza di un termine concordato solo in presenza di un ‘valido motivo’ o di una ‘buona causa’ quando i termini e le condizioni fondamentali che hanno costituito la base dell’accordo contrattuale non sono più rispettati da una delle parti. Analogamente, secondo la CRC, si ha una ‘giusta causa’ in presenza di circostanze sufficientemente gravi che renderebbero irragionevole aspettarsi la prosecuzione del rapporto di lavoro tra le parti, come ad esempio una grave violazione della fiducia⁴¹.

L’articolo 101 del TFUE al paragrafo 1 dice: “[s]ono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno”⁴². Facendo riferimento a quanto è stato affermato in letteratura, “Article 17 of the fifa regulations on the status and transfer of players”. Per valutare se l’interpretazione dell’articolo 17 del RSTG sia in contrasto con il regolamento è necessario affrontare quattro quesiti fondamentali. In primis, occorre stabilire se la FIFA possa essere considerata come impresa o associazione di imprese impegnata ad un’attività economica, in secondo luogo, bisogna verificare se i regolamenti FIFA impugnati comportino una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Il terzo punto riguarda l’impatto di tali norme sul commercio tra stati membri. Infine, va considerata l’eventualità che le disposizioni contestate possano rientrare tra le eccezioni previste dal paragrafo 3 dello stesso articolo 101⁴³ che dichiara che: “[t]uttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico”⁴⁴. Dopo l’entrata in vigore dei Trattati, è normale pensare che gli organismi sportivi, comprese le federazioni internazionali, sono imprese ai sensi degli articoli 101 e 102 del TFUE in quanto svolgono un’attività economica vera e propria. Anche nel Libro bianco sullo sport il tema viene affrontato, aggiungendo che le associazioni sportive sono associazioni di imprese quando si raggruppano club o atleti per il quale la pratica sportiva costituisce un’attività economica. Per questo motivo le decisioni che vengono prese dagli

⁴⁰ Regolamento FIFA, gennaio 2023, *Regolamento sullo status e i trasferimenti dei giocatori (RSTG)*, edizione aggiornata, art. 17.

⁴¹ BASTIANON, COLUCCI (2024: 16 ss.).

⁴² Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, consolidato, 7 giugno 2016, art. 101.

⁴³ PARRISH (2015: 268 ss.).

⁴⁴ Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, consolidato, 7 giugno 2016, art 101, par. 3.

organismi sportivi possono costituire accordi o decisioni di associazioni di imprese ai sensi del regolamento, nel caso in cui tali regole hanno per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune, queste saranno vietate.

L'articolo 45 del TFUE stabilisce che: “[I]a libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: di rispondere a offerte di lavoro effettive e di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri”⁴⁵.

Le istituzioni dell'Unione europea hanno dunque competenza in materia di libera circolazione dei lavoratori all'interno del territorio europeo.

La FIFA e l'UEFA hanno sostenuto la necessità di un'eccezione sportiva a tale principio, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea e le altre istituzioni non hanno ancora accolto tali richieste né ammesso deroghe.

La Corte ha stabilito che le norme antidiscriminatorie si applicano anche ai cittadini stranieri legalmente occupati in territorio europeo in virtù di accordi stipulati con l'Unione. Pertanto, ogni atleta cittadino di un Paese che abbia concluso un accordo di partenariato con l'Europa e che sia legalmente impiegato nel territorio dell'Unione, gode degli stessi diritti dei cittadini europei, compreso il diritto fondamentale alla libera circolazione dei lavoratori⁴⁶.

La Corte applica regimi giustificativi diversi per le restrizioni direttamente discriminatorie, per quelle di natura indirettamente discriminatoria e per quelle di natura non discriminatoria.

La discriminazione diretta può essere giustificata solo con riferimento alle deroghe previste dal Trattato in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, come specificato nell'articolo 45, paragrafo 3, del TFUE.

Queste misure possono potenzialmente ostacolare la libertà di circolazione di un calciatore anche se le norme sono applicate senza effetti direttamente o indirettamente discriminatori. A differenza delle misure direttamente discriminatorie, le misure indirette e non discriminatorie possono essere giustificate con riferimento a un insieme aperto di giustificazioni.

Per esempio nella causa *Meca-Medina*, la Corte ha di fatto eliminato la cosiddetta eccezione sportiva di Walrave, affermando che il solo carattere puramente sportivo di una norma non è sufficiente a escludere dal campo di applicazione del Trattato né la persona che svolge l'attività regolata da tale norma, né l'organismo che l'ha emanata. La Corte ha poi stabilito che, qualora l'attività rientri nell'ambito di applicazione del Trattato, le norme che la disciplinano devono soddisfare le disposizioni del Trattato, tra cui quella di garantire la libera circolazione dei lavoratori⁴⁷.

⁴⁵ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consolidato, 7 giugno 2016, art 45.

⁴⁶ LEMBO (2011: 567 ss.).

⁴⁷ PARRISH (2015: 277 ss.).

1.3. Giurisprudenza legata alla violazione dei diritti UE nel mondo dello sport

La questione dei rapporti tra attività sportive e diritto dell’Unione europea è stata affrontata per la prima volta dalla Corte di giustizia europea negli anni Settanta segnando un percorso che ha poi portato la Corte a stabilire che, come riconosciuto dalla propria giurisprudenza, le misure nazionali che possono ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio di libertà fondamentali garantite dal Trattato, possono nondimeno sfuggire al divieto se persegono uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e soddisfano le seguenti quattro condizioni: *a)* devono essere applicate in modo non discriminatorio; *b)* devono essere giustificate da primarie ragioni di pubblico interesse; *c)* devono essere idonee ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo che persegono; *d)* non devono andare oltre ciò che è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo⁴⁸.

1.3.1. Giurisprudenza della Corte di giustizia in materia simile

Come già accennato in precedenza, ricordiamo tre principali sentenze nel mondo dello sport che hanno portato a cambiamenti e decisioni nette a favore dell’evoluzione del rapporto tra diritto europeo e regolamenti sportivi.

Nel caso *Walrave*, la Corte fu chiamata a valutare la legittimità di una norma dell’Union Cycliste Internationale che imponeva l’identica nazionalità tra corridore e allenatore in gare internazionali. La Corte stabilì che il diritto comunitario, oggi europeo, si applica allo sport solo se questo assume la forma di attività economica, e affermò che anche le federazioni private rientrano nel campo di applicazione del Trattato. Tuttavia, introdusse una deroga per la composizione delle squadre nazionali, considerandola estranea all’attività economica. Due anni dopo, nel caso *Donà*, riguardante il divieto assoluto imposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) di tesserare calciatori stranieri, la Corte ribadì che il lavoro dei calciatori professionisti ha natura economica e soggiace al diritto comunitario, ma riconobbe che, in casi specifici legati alla natura puramente sportiva di certe competizioni (come gli incontri tra squadre nazionali), possono essere giustificate eccezioni alla regola generale.

La sentenza *Bosman*, che rappresenta uno dei momenti chiave in materia dei trasferimenti dei calciatori, ha aiutato notevolmente a far avvicinare il diritto europeo con il diritto sportivo⁴⁹. Il calciatore belga, si era visto negare il trasferimento a un club francese al termine del contratto con il proprio club, poiché quest’ultimo pretendeva comunque un’indennità di trasferimento. Inoltre, vigevano limiti sul numero di giocatori stranieri che potevano essere schierati in campo, anche all’interno dell’Unione europea.

Ai fini dell’analisi del caso *Diarra*, sono rilevanti i seguenti punti cruciali

⁴⁸ NASCIMBENE, BASTIANON (2010: 11 ss.).

⁴⁹ *Ibidem*.

venuti fuori da quella sentenza: il sistema di sanzioni da introdurre dovrebbe preservare la regolarità e il corretto funzionamento della competizione sportiva, in modo che le violazioni unilaterali del contratto siano possibili solo alla fine di una stagione. La compensazione finanziaria può essere pagata in caso di violazione unilaterale del contratto da parte del giocatore o del club. Sanzioni sportive proporzionate da applicare a giocatori, club o agenti in caso di violazione unilaterale del contratto senza giusta causa, nel periodo protetto. Sulla base dell'impegno della FIFA a introdurre tali modifiche nel suo RSTG, la Commissione ha chiuso il procedimento antitrust contro la FIFA. Per completezza, tale accordo non menzionava né il principio della responsabilità congiunta né il CTI⁵⁰.

1.3.2. Principali diritti che potrebbero risultare violati

Le sentenze analizzate in precedenza hanno fatto emergere tre principi cardine che regolano oggi il rapporto tra sport e diritto dell'Unione europea. In primo luogo, lo sport è soggetto al diritto europeo quando assume una dimensione economica. In secondo luogo, il principio di non discriminazione può essere escluso solo in relazione alla composizione delle squadre nazionali. Infine, anche gli organismi privati, come le federazioni sportive, non possono sottrarsi alle norme dell'ordinamento comunitario. Sebbene oggi tali principi appaiano consolidati, per oltre vent'anni sono stati trattati come questioni marginali o poco rilevanti nel dibattito giuridico, quasi fossero temi ancora immaturi per un confronto effettivo tra regole sportive e diritto europeo. Con il caso Diarra, queste problematiche sono tornate alla ribalta, ma con una differenza sostanziale: l'evoluzione della giurisprudenza europea ha reso le istituzioni capaci di intervenire in modo più incisivo, sanzionando pratiche che violano principi fondamentali come la libera circolazione dei lavoratori e la tutela della concorrenza.

⁵⁰ BASTIANON, COLUCCI (2024: 4 ss.).

CAPITOLO 2. LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

2.1. Il procedimento principale

Dopo la decisione di rinviare il caso alla Corte di giustizia, il giudice del rinvio ha precisato che la domanda presentata non rientra nella competenza esclusiva del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) poiché i requisiti di validità previsti dal tribunale belga non vengono soddisfatti in riferimento allo statuto FIFA, stabilendo l'effettiva competenza da parte dell'organo giurisdizionale di primo grado. L'URBSFA, che ha la propria sede in Belgio, rientra direttamente nella competenza del tribunale in quanto il calciatore invoca l'esistenza di un danno verificatosi a Charleroi, città belga nel quale non ha potuto esercitare la propria attività lavorativa nonostante una proposta di ingaggio da parte di un club. Allo stesso modo la FIFA, nonostante abbia sede in Svizzera, viene coinvolta da Lassana Diarra in quanto responsabile di un illecito civile doloso o colposo ai danni del calciatore. È stata anche specificata l'impossibilità da parte sia della FIFA che dell'URBSFA di appellarsi ad una probabile frode di competenza, cioè la creazione artificiosa da parte del giocatore di un contenzioso tramite una proposta fittizia di ingaggio da parte dello Sporting du Pays de Charleroi, poiché effettivamente è stato dimostrato che il club avesse autonomamente preso l'iniziativa di proporre un contratto a Lassana Diarra e soprattutto era legittimo per questo cercare di concludere quel tipo di accordo per proseguire la sua carriera professionale.

La questione principale richiedeva di chiarire se il danno subito, ovvero l'impossibilità di esercitare la propria attività lavorativa, fosse riconducibile a un comportamento ostile delle istituzioni calcistiche nell'interpretazione del diritto europeo. Nonostante la FIFA e L'URBSFA abbiano sostenuto che le norme in questione dovevano essere interpretate tenendo conto della specificità dello sport come descritto dal TFUE, il giudice del rinvio ha espresso comunque il proprio convincimento che le regole impugnate potessero effettivamente ostacolare sia la libertà di circolazione sia la concorrenza, specie se considerate nel loro complesso.

Alla luce di queste considerazioni la Cour d'appel de Mons ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale che verte sulla richiesta che gli articoli 45 e 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a regole che sono adottate da un'associazione di diritto privato avente lo scopo di disciplinare, organizzare e controllare il gioco del calcio a livello mondiale⁵¹.

2.2. Procedimento dinanzi alla Corte

In seguito all'adozione del rinvio da parte della Corte, le tre principali associazioni che rappresentano i calciatori professionisti hanno presentato un'istanza di intervento volontario nella controversia. Queste tre associazioni

⁵¹ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punti 40-45.

si instaurano su tre diversi livelli, il primo è quello internazionale ed è occupato dalla FIFPro (Federazione internazionale dei calciatori professionisti), il secondo è quello europeo dove troviamo la FIFPro Europe (Federazione internazionale dei calciatori professionisti, divisione Europa) e il terzo livello è quello nazionale, in questo caso francese, che vede l'UNFP (Unione nazionale dei calciatori professionisti). Dopo aver comunicato alla Corte l'interesse di partecipazione di queste associazioni alla vicenda giurisdizionale, il giudice del rinvio ha comunicato che queste dovevano essere considerate parte della controversia principale in forza delle norme processuali nazionali applicabili, ossia gli articoli 15 e 16 del codice di procedura civile belga, nonostante non fosse ancora stata stabilita o meno la ricevibilità del ricorso proposto. Nonostante le pressioni da parte della FIFA di non permettere che tali associazioni potessero entrare attivamente nella controversia, la Corte ha precisato che è tenuta a considerare parte del procedimento principale chiunque sia individuato come tale dal giudice del rinvio sia prima della domanda pregiudiziale, sia che successivamente. Peraltro, dagli elementi del fascicolo non emerge in modo manifesto che le tre associazioni in questione abbiano presentato la loro domanda di intervento davanti al giudice del rinvio al solo fine di partecipare al procedimento pregiudiziale e che esse non intendano assumere un ruolo attivo nel procedimento nazionale. Quindi, a tali associazioni doveva essere riconosciuta la qualità di parte nel procedimento principale, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di procedura, cosicché esse erano legittimate a presentare osservazioni dinanzi alla Corte. A tal riguardo, l'articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura, in combinato disposto con l'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, prevede che, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, possono presentare osservazioni dinanzi alla Corte, in particolare, le parti del procedimento principale⁵².

2.3. Ricevibilità del rinvio pregiudiziale e rilevanza della questione sottoposta alla corte

Il procedimento della domanda di pronuncia pregiudiziale è disciplinato dall'articolo 267 TFUE e rappresenta uno strumento di cooperazione tra la Corte di giustizia dell'Unione europea e i giudici nazionali, con l'obiettivo di garantire una corretta interpretazione del diritto europeo per risolvere le controversie nazionali. Affinché questo sia possibile è necessario che la domanda posta dal giudice nazionale presenti alcuni criteri specifici come la spiegazione del contesto materiale e giuridico delle questioni sollevate, e la chiarezza sulle motivazioni che hanno portato il giudice a chiedere alla Corte la sua interpretazione dei fatti. Va ricordato che solo il giudice nazionale può valutare se ci sia la necessità o meno del rinvio pregiudiziale e la rilevanza delle questioni proposte, instaurando così una presunzione di pertinenza sulle domande che arrivano alla corte. Queste possono essere superate soltanto se si dimostra

⁵² Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punti 46-52.

in maniera palese che non sia presente alcun nesso con l'oggetto del procedimento principale e quindi siano di natura meramente ipotetica.

Tali esigenze si impongono con particolare rigore nei settori caratterizzati da una complessità giuridica e fattuale, come il diritto della concorrenza. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la domanda di pronuncia pregiudiziale soddisfacesse pienamente tali requisiti: la decisione di rinvio descrive con precisione il contesto giuridico e fattuale rilevante e illustra in maniera chiara i motivi per cui il giudice nazionale ha ritenuto necessario interrogare la Corte sull'interpretazione degli articoli 45 e 101 TFUE, che ritiene pertinenti alla causa principale. Il giudice del rinvio afferma che vi sono presunzioni gravi, precise e concordanti sull'applicazione di specifiche disposizioni del RSTG che abbiano effettivamente ostacolato l'ingaggio del giocatore da parte di un altro club professionistico, in seguito alla risoluzione del contratto con il Lokomotiv Mosca. Per questo è compito del giudice stabilire se i comportamenti di FIFA e URBSFA costituiscano una violazione del diritto europeo.

In seguito al rinvio, alcuni soggetti tra cui FIFA, URBSFA e i governi di Grecia, Francia e Ungheria hanno contestato la ricevibilità della domanda pregiudiziale badandosi su tre principali critiche. La prima riguardava il contenuto insufficiente del rinvio il quale non rispettava i requisiti enunciati dall'articolo 94 del regolamento di procedura, poiché non viene presentato in maniera adeguata e dettagliata il contesto di diritto e di fatto nel quale il giudice del rinvio interroga la Corte, nonché le ragioni per il quale si ritine necessario sottoporre una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli articoli 45 e 101 TFUE al fine di essere in grado di dirimere la controversia principale. La seconda critica si riferisce al carattere ipotetico e astratto della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto secondo FIFA e URBSFA le norme del RSTG che regolano i contratti di lavoro non hanno effettivamente inciso sulla ricerca di un nuovo club da parte del giocatore e inoltre suppongono che questo non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi nel club belga che aveva mostrato interesse per lui⁵³.

2.3.1. Dimensione transfrontaliera della questione

La terza e ultima critica che è stata appoggiata anche dal governo francese e da quello ungherese, si basa sulla mancata presenza della dimensione transfrontaliera della questione poiché la violazione del diritto di libertà di circolazione che Lassana Diarra ritiene di aver subito sarebbe costituita da una mancata possibilità di spostarsi da uno Stato terzo (la Russia) ad uno Stato membro (il Belgio). In realtà la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere ritenuta irricevibile nella parte in cui verte sull'interpretazione dell'articolo 45 TFUE poiché non è presente un nesso con la controversia principale. Infatti la Cour d'appel de Mons tiene a precisare nella sua decisione di rinvio che il ricorso presentato da Diarra si concentrava sul mancato risarcimento del

⁵³ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punti 61-70.

danno subito nel corso della stagione 2014/2015, in quanto ostacolato nelle sue possibilità di mobilità professionale verso altri Stati membri, in quel caso il Belgio.

Il giudice del rinvio ha messo chiaramente in evidenza, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il carattere transfrontaliero della situazione di fatto e di diritto che caratterizza la controversia principale, in cui una persona residente in Francia lamenta di essere stata ostacolata, successivamente alla risoluzione del contratto di lavoro che la vincolava ad un club di calcio professionistico stabilito in uno Stato terzo, nella sua accertata volontà di esercitare la sua libertà di circolazione verso altri Stati membri, in particolare il Belgio, a causa dell'esistenza e dell'applicazione attuale o potenziale, nei suoi confronti, di talune norme adottate dalla FIFA al fine di disciplinare lo status e il trasferimento internazionale dei calciatori professionisti⁵⁴.

Per estensione, questo principio di libertà di circolazione potrebbe applicarsi anche ai calciatori extracomunitari che sono sotto contratto con una società di uno Stato membro e decidono di rescindere il contratto per firmarne uno nuovo con una società con sede in un altro Stato membro. Ciò avvalorà la conclusione che le conseguenze della sentenza Diarra avranno, di fatto, un'applicazione più ampia e generalizzata⁵⁵.

Inoltre, il diritto della concorrenza dell'UE si applica a livello extraterritoriale, a condizione che gli effetti anticoncorrenziali si verifichino all'interno dell'UE. Di conseguenza, non si può escludere che anche un calciatore non europeo possa teoricamente invocare la sentenza Diarra per far avvalere la propria libertà di circolazione tra gli Stati⁵⁶.

⁵⁴ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punti 71-73.

⁵⁵ BASTIANON, COLUCCI (2024: 12 ss.).

⁵⁶ *Ibidem*.

CAPITOLO 3. LA SENTENZA FINALE DELLA CORTE

3.1. Conclusioni dell’Avvocato generale

Il 30 Aprile 2024, 7 mesi prima della sentenza finale della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’Avvocato generale Maciej Szpunar ha presentato le sue conclusioni sul caso con una sua valutazione riguardo la ricevibilità e il merito della controversia, integrando anche alcune osservazioni metodologiche che possono aiutare a comprendere meglio la situazione specifica.

Viene chiarito immediatamente che gli articoli 45 e 101 del TFUE sono, in linea di principio, applicabili al caso in specie e inoltre, viene messo in evidenza come, secondo la logica dei Trattati, tanto le libertà fondamentali quanto le norme sulla concorrenza sono funzionali a garantire il funzionamento del mercato interno. L’idea originaria dei Trattati era che le libertà fondamentali fossero rivolte agli Stati membri in quanto soggetti pubblici, mentre le norme sulla concorrenza dovevano vincolare le imprese private. Con il passare degli anni è aumentata la difficoltà nel saper distinguere le due dimensioni poiché alcuni soggetti privati agiscono in modo simile a quello di uno Stato, per mera forza del loro potere economico o per il modo in cui emanano norme, mentre vi sono altre situazioni in cui gli atti di uno Stato sono più simili a quelli di un’impresa privata. Per questo motivo la Corte dovrà scostarsi da una scelta binaria, norme sulla concorrenza o libertà di circolazione, e avvicinarsi più ad un approccio parallelo o cumulativo, dichiarando così di dover valutare entrambe le normative autonomamente nel merito. È ovvio che, se una siffatta applicazione parallela di disposizioni può condurre all’auspicabile situazione in cui nessuna norma adottata da un ente quale la FIFA sfugge all’ambito di applicazione del diritto europeo, ciò però non avviene senza difficoltà.

Infine, occorre tener presente che le conseguenze giuridiche connesse alle violazioni delle libertà fondamentali e delle norme in materia di concorrenza differiscono in maniera fondamentale: una volta che la Corte dichiara che la FIFA ha violato, ad esempio, l’articolo 45 TFUE, le disposizioni controverse non possono essere applicate nell’ambito della competenza della FIFA per quanto riguarda il mercato interno europeo. Tuttavia, è comunque necessario che vi sia un elemento transfrontaliero tra gli Stati membri. Per contro, una volta accertata la violazione dell’articolo 101 TFUE, le disposizioni controverse non possono essere applicate, nemmeno all’interno di uno Stato membro⁵⁷.

3.1.1. Riflessione sull’articolo 15 della Carta

Poiché l’Avvocato generale Szpunar ha ritenuto opportuno esaminare la

⁵⁷ Conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar del 30 Aprile 2024, causa C-650/22, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punti 30-36.

disposizione di alcuni articoli della Carta è necessario prima definire quali sono i suoi obiettivi e perché è stata scritta dagli esponenti delle istituzioni europee.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce i diritti e i valori su cui si fonda l'Unione, come la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la democrazia e lo stato di diritto. Essa mette la persona al centro dell'azione europea, promuovendo uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. La Carta raccoglie e rafforza, rendendoli più visibili, i diritti riconosciuti dalle tradizioni costituzionali, dai Trattati e dalla giurisprudenza europea, adattandoli ai cambiamenti sociali, scientifici e tecnologici. Il suo rispetto implica anche responsabilità verso gli altri, la comunità e le future generazioni.

Nel caso in analisi le parti hanno invocato l'articolo 15 della Carta che dice: “1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione”⁵⁸.

Si nota subito che l'Unione europea riconosce il diritto di scegliere e di esercitare un'attività lavorativa o professionale. Poiché le disposizioni oggetto della controversia riguardano l'esercizio della professione di calciatore, esse rientrano nell'ambito di tutela previsto da tale disposizione. Per quanto riguarda la possibilità di limitare il diritto di esercitare una professione, l'articolo 52, par.1, della Carta stabilisce che ogni limitazione all'esercizio dei diritti riconosciuti deve essere prevista dalla legge, deve rispettare il principio di proporzionalità e può essere ammessa solo se necessaria e se risponde a delle finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 51, par. 1, della Carta, che stabilisce l'ambito di applicazione della stessa, le sue disposizioni si applicano alle istituzioni, organi e organismi europei nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto europeo. Il problema si pone quando soggetti privati come la FIFA vengono coinvolti in casi di incompatibilità con i diritti dell'Unione. La Corte ha però affermato che nel caso le disposizioni del Trattato si applicano a un soggetto come la FIFA questo verrà trattato come se fosse uno stato membro che cerca di giustificare una restrizione di una libertà fondamentale. Di conseguenza è logico pensare che le disposizioni della Carta si applichino a detto soggetto nel senso che è vincolato da queste⁵⁹. La Corte, basandosi sulle spiegazioni della Carta, ha confermato che gli Stati membri, nel caso in cui agiscono nell'ambito dell'applicazione del diritto europeo, hanno l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti. Inoltre, dato che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono

⁵⁸ Comunicazione della Convenzione ad hoc, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, 7 Dicembre 2000, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*.

⁵⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punti 71-75.

essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto europeo, non possono esistere casi rientranti nel diritto dell’Unione senza che tali diritti fondamentali trovino applicazione. L’applicabilità del diritto europeo implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta. Questo viene definito ‘principio dello specchio’ dall’Avvocato Szpunar per spiegare lo scopo dell’articolo 51 citato precedentemente.

La sede appropriata per esaminare la conformità alla Carta delle disposizioni controverse risiede nell’ambito dell’analisi della giustificazione addotta dalla FIFA e dall’URBSFA. Questo significa che le questioni che riguardano i diritti fondamentali nelle cause aventi ad oggetto la libertà di circolazione sono affrontate nell’ambito della giustificazione di una restrizione⁶⁰.

L’unico dubbio che va ancora risolto riguarda la valenza giuridica del RSTG e quindi di come la Corte dovrà giudicare le norme che ne fanno parte. In linea generale, un atto come il regolamento può costituire una legge, poiché il ragionamento da seguire è simile a quello già adottato in relazione all’articolo 51, par.1, della Carta. Se si ritiene che un atto della FIFA o dell’URBSFA rientri nell’ambito di applicazione della Carta, come nella fattispecie, esso deve essere considerato una legge anche ai fini dell’articolo 52, par.1. In questo senso, si adotta un approccio funzionale alla nozione di legge, considerandola come una ‘legge sostanziale’ perché formulata in termini astratti e destinata a essere applicata in modo generale. Pur consapevole della portata costituzionale di tale interpretazione, che richiederebbe un’analisi più approfondita in casi diversi da quello attuale, in cui l’articolo 15 della Carta è, di fatto, assorbito dall’articolo 45 TFUE, questa conclusione appare come una naturale conseguenza dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE anche a soggetti privati come la FIFA. Inoltre, è necessario che le norme in questione siano sufficientemente accessibili e redatte con un grado adeguato di precisione, e nel caso del regolamento tale requisito sembra soddisfatto⁶¹.

3.1.2. Sull’interpretazione degli articoli 45 e 101

L’Avvocato generale propone che la Corte interpreti l’articolo 101 TFUE nel senso che esso vieta l’applicazione di norme adottate da un’associazione che organizza competizioni calcistiche a livello mondiale e applicate anche dalle federazioni nazionali affiliate, qualora tali norme prevedano, da un lato, che un calciatore e il club che intende ingaggiarlo siano responsabili in solido per il pagamento dell’indennità dovuta al club di provenienza in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa, e, dall’altro, che la federazione del club di provenienza possa rifiutarsi di rilasciare il certificato internazionale di trasferimento necessario per tesserare il calciatore presso il nuovo club, in presenza di una controversia contrattuale tra quest’ultimo e il calciatore. Tali

⁶⁰ Conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punti 77-80.

⁶¹ *Ibidem*.

regole sono incompatibili con l'articolo 101 qualora sia dimostrato, da un lato, che esse possono pregiudicare in modo significativo il commercio tra Stati membri e, dall'altro, che esse hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza tra club calcistici professionistici, a meno che non risulti provato in modo convincente che esse persegano uno o più obiettivi legittimi e siano strettamente necessarie a tal fine.

Allo stesso modo, l'articolo 45 TFUE deve essere interpretato come contrario a norme di questo tipo se non è possibile dimostrare che, da un lato, il principio della responsabilità solidale può essere evitato entro un termine ragionevole quando il nuovo club non ha avuto alcun ruolo nella risoluzione anticipata e ingiustificata del contratto del calciatore e, dall'altro, che esistano misure provvisorie efficaci, concrete e tempestive in situazioni in cui sia semplicemente affermato che il calciatore ha violato i propri obblighi contrattuali e che il club è stato perciò costretto a risolvere il contratto⁶².

3.2. Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull'articolo 45 TFUE

In primo luogo, l'articolo 45 TFUE osta a qualsiasi misura che, a prescindere che sia fondata sulla cittadinanza o sia applicabile indipendentemente da essa, può sfavorire i cittadini europei qualora intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine, impedendo loro di abbandonarlo o dissuadendoli dal farlo. Al riguardo, rileva la Corte che la normativa in questione rischia di svantaggiare i soggetti che, risolvendo unilateralmente il contratto di lavoro con il precedente club per una causa non ritenuta giustificata da quest'ultimo, intendono svolgere la propria attività lavorativa per conto di un nuovo club costituito nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di residenza o di domicilio attuale⁶³. A tal proposito il giudice del rinvio chiede l'interpretazione dell'articolo in relazione al comportamento della FIFA, che ha applicato a Diarra diverse norme del RSTG descritte in precedenza, che potrebbero ostare alla corretta applicazione del principio di libera circolazione dei lavoratori.

3.2.1. Libertà di circolazione dei lavoratori e possibili restrizioni

Più precisamente alcune norme che determinano la fissazione dell'importo dell'indennità dovuta dal giocatore al suo club di provenienza in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa, descritte dall'articolo 17 punto 1, 2, 4, sono tali da poter limitare qualsiasi giocatore che si trovi in una situazione del genere, negando la possibilità di ricevere proposte di ingaggio certe e incondizionate da parte di club situati in altri stati membri, proprio come nel caso di Diarra. L'esistenza di tali norme genera la possibilità di far gravare

⁶² Conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 88.

⁶³ PAOLINI (2025: 5 ss.).

notevoli rischi giuridici sui club che sono interessati ai giocatori, nonché rischi finanziari e rischi sportivi che portano poi le società a diminuire la loro volontà di ingaggio⁶⁴. Anche l'esistenza di norme sulle condizioni del rilascio del CTI amplificano le possibilità di limitazioni di circolazione per un giocatore. Questi certificati, nel momento in cui pende una controversia tra club e giocatore, secondo l'articolo 9 par.1 e l'articolo 8.2.7 del RSTG, non possono essere rilasciati, impedendo a questi di esercitare la loro attività economica in qualsiasi altro stato membro che non sia quello del club di provenienza. Ovviamente queste norme si applicano specificamente nel caso di un trasferimento transfrontaliero escludendo qualsiasi movimento interno allo stato membro dato che in quel caso non sarebbe necessaria l'emissione del certificato internazionale di trasferimento. Un altro elemento di criticità nel quadro regolamentare risiede nell'impossibilità, dei calciatori, di prevedere con sufficiente certezza l'ammontare dell'indennizzo che potrebbero essere tenuti a pagare in caso di risoluzione unilaterale del contratto. Questa incertezza deriva dalla scarsa formulazione e applicazione dei criteri base che vengono utilizzati per determinare il costo dell'indennità. Tale incapacità porta ad un clima di inconsapevolezza e incognita da parte dei giocatori i quali aspettano il risultato della decisione delle camere di risoluzione senza nemmeno potersi preparare in anticipo all'importo da pagare, causando in questo modo uno scoraggiamento dei giocatori dall'esercitare il proprio diritto alla libera circolazione. È particolarmente significativo rilevare come, all'interno dell'art. 17 punto 1, emerga un'evidente disparità tra i criteri adottati per la determinazione dell'indennizzo a favore dei club e quelli applicati nei confronti dei giocatori. Quando un club risolve unilateralmente un contratto senza giusta causa, il calciatore ha diritto a ricevere un'indennità calcolata sul valore residuo del contratto, a condizione che non abbia ancora sottoscritto un nuovo accordo contrattuale. Qualora, invece, il calciatore firmi un nuovo contratto con un altro club, il valore di tale nuovo contratto, per il periodo corrispondente al tempo residuo del contratto risolto, viene detratto dall'ammontare dell'indennizzo originalmente previsto. Questo meccanismo prende il nome di 'compensazione attenuata'⁶⁵.

3.2.2. Eventuale giustificazione per legittimo interesse generale del settore sportivo

La Corte, durante l'analisi, ricerca anche delle eventuali giustificazioni che potrebbero aver spinto gli organi giuridici sportivi a compiere un determinato comportamento nei confronti del calciatore. Lo si può notare al punto 95 della sentenza: "Misure di origine non statale possono essere ammesse, anche se ostacolano una libertà di circolazione sancita dal TFUE, se è dimostrato, primo, che la loro azione persegue un obiettivo legittimo di interesse generale

⁶⁴ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 92.

⁶⁵ BASTIANON, COLUCCI (2024: 27 ss.).

compatibile con detto Trattato e, quindi di natura non puramente economica, e, secondo, che esse rispettano il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire il conseguimento di detto scopo e non eccezionalmente quanto necessario per farlo”⁶⁶.

La FIFA nel proprio commento al RSTG sostiene l’applicazione automatica del principio di responsabilità solidale, previsto dall’articolo 17, punto 2, affermando che tale norma è finalizzata a evitare qualsiasi dibattito o difficoltà probatoria in merito al potenziale coinvolgimento del nuovo club nella violazione del contratto. Nel caso Diarra la FIFA ha confermato la responsabilità solidale del nuovo club insieme al calciatore, a prescindere dal fatto che il club abbia effettivamente istigato o incentivato la risoluzione del contratto e indipendentemente dalla sua buona o cattiva fede. Quest’applicazione automatica è incondizionata però appare in contrasto con il principio di responsabilità del diritto dell’Unione europea, poiché non permette di considerare circostanze specifiche di ciascun caso, specialmente in situazioni di natura pecuniaria che incidono in maniera netta sulle parti coinvolte. La giustificazione della FIFA riguardo il metodo che è stato utilizzato per applicare il regolamento si basa su tre principi: tutela degli interessi finanziari dell’ex club, garantire l’equità dei giocatori, prevenzione dell’arricchimento senza causa. Dal punto di vista della Corte tuttavia, non c’è la voglia di rifiutare il principio di responsabilità solidale, bensì la sua applicazione automatica e le relative sanzioni: “vale a dire, senza essere subordinata ad alcuna condizione che consenta di prendere in considerazione le circostanze pertinenti del caso, anche in misura limitata, come la condizione che richiede, ad esempio, come minimo, che alla precedente società venga chiesto di fornire prove sufficienti a sostegno della constatazione che la nuova società ha indotto il giocatore a violare suo contratto”⁶⁷.

David Terrier, presidente della FIFPRO Europa, ha posto l’accento sulla portata innovativa della pronuncia della Corte, affermando che segnerà un cambiamento radicale nella governance del calcio europeo, soprattutto per quanto riguarda la disciplina del mercato del lavoro nel settore. A tal proposito è importante ricordare che la Corte ha rilevato come la FIFA non sia stata investita da alcuna autorità pubblica del compito di tutelare i diritti dei lavoratori, sottolineando l’inadeguatezza dell’attuale quadro normativo nel garantire una protezione effettiva dei calciatori professionisti. La regolamentazione del mercato del lavoro non può essere messa esclusivamente nelle mani di soggetti privati, ma deve necessariamente avvenire per mezzo di fonti normative statali oppure attraverso accordi collettivi stipulati tra le parti sociali, nel rispetto delle garanzie previste dal diritto dell’Unione europea⁶⁸. Nella sentenza viene specificata la non competenza della FIFA nell’ambito della tutela dei lavoratori e viene messo comunque in dubbio il fatto che applicando le norme del regolamento questa possa aver perseguito siffatto obiettivo: “Ciò premesso,

⁶⁶ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 95.

⁶⁷ BASTIANON, COLUCCI (2024: 28 ss.).

⁶⁸ VENTURI, SODANO, CAPRARO, CANNATA (2025: 7 ss.).

non occorre pronunciarsi per chiarire se, tenuto conto di tali circostanze, una siffatta associazione abbia o meno il diritto di invocare il perseguimento di un siffatto obiettivo, poiché è sufficiente, nel caso di specie, constatare, in ogni caso, che non consta in che modo l'adozione o l'attuazione delle norme del RSTG di cui trattasi nel procedimento principale, quali definite al punto 74 della presente sentenza, possa contribuire alla protezione dei calciatori professionisti. In secondo luogo, tenuto conto degli scopi che la FIFA si prefigge, quali precisati all'articolo 2 del suo statuto e ricordati al punto 3 della presente sentenza, occorre rilevare, anzitutto, che l'obiettivo di assicurare la regolarità delle competizioni sportive costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale che può essere perseguito da un'associazione sportiva”⁶⁹. Quest'obiettivo di mantenere una regolarità delle competizioni sportive è strettamente collegato all'importanza del merito sportivo, per garantire ciò è necessario che tutte le squadre partecipanti operino in condizioni regolamentari e tecniche omogenee, così da assicurare un equilibrio tra i club e offrire pari opportunità. La Corte di giustizia riconosce che la composizione delle squadre è un elemento centrale nelle competizioni tra club professionali e, per questo motivo, ritiene legittima l'introduzione di norme che regolino, ad esempio, le finestre di trasferimento dei giocatori. Inoltre, ritiene giustificato, almeno in linea di principio, e a condizione che le misure siano adeguate nel contenuto, l'adozione di regole volte a garantire una certa stabilità dell'organico dei club. Il mantenimento di un certo grado di stabilità in tale organico deve comunque essere considerato non già di per sé come un obiettivo legittimo di interesse generale, bensì uno dei modi possibili di contribuire al perseguimento dell'obiettivo di legittimo interesse consistente nel garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club⁷⁰.

3.2.3. Sul rispetto del principio di proporzionalità

Le norme del RSTG, secondo la Corte, possono essere considerate tutte, *prima facie* e fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo di interesse generale, ciascuna alla sua maniera, per mantenere un certo grado di stabilità nell'organico di tutti i club. Nonostante questo le norme in questione sembrano spingersi parecchio oltre il necessario per raggiungere tale obiettivo, tanto più che sono destinate ad applicarsi per un periodo considerevole a giocatori la cui carriera è relativamente breve rischiando di compromettere la loro professione e anche di indurre ad alcuni giocatori di porre fine prematuramente al loro percorso⁷¹. Sono stati identificati quattro principali norme dove il perseguimento dell'interesse generale come obiettivo è diventato un superamento del principio di proporzionalità. In primo luogo l'ambiguità e l'eccessiva discrezionalità dei criteri adottati nel

⁶⁹ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punti 99-100.

⁷⁰ Ivi, punti 101-102.

⁷¹ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punti 103-105.

calcolo dell'indennità definiti dall'articolo 17, par. 1, del RSTG. Si evince che la FIFA ignora del tutto la possibilità di applicare la normativa vigente nel paese interessato, dato che la CRC applica essenzialmente la regolamentazione emanata dall'associazione stessa e, a titolo meramente suppletivo, il diritto svizzero. Una mancata considerazione reale, e quindi l'inoservanza effettiva del diritto vigente nel paese interessato, eccede manifestamente quanto può essere necessario per mantenere un certo grado di stabilità nell'organico dei club. Anche altri criteri apparentemente più oggettivi come la retribuzione del nuovo contratto firmato dal giocatore o i costi sostenuti dal club precedente per il suo trasferimento appaiono eccessivi. Il primo considera elementi estranei al rapporto contrattuale risolto mentre il secondo scarica sul giocatore costi significativi che derivano da decisioni prese da terzi. Lo stesso criterio relativo alla specificità della pratica sportiva è problematico in quanto si tratta di una nozione vaga, non definita, la cui applicazione risulta imprevedibile e difficilmente verificabile, minando la certezza del diritto.

Anche la questione della responsabilità solidale, che ho già affrontato nel paragrafo precedente, descritta dall'articolo 17, par. 2, rappresenta un elemento di criticità nel regolamento poiché non tiene conto delle circostanze specifiche del caso, né del comportamento effettivo del club interessato. Lo stesso club che anche a causa dell'articolo 17, par. 4, rischierebbe di essere sanzionato con un divieto di tesseramento per due periodi consecutivi nel caso abbia effettivamente indotto il calciatore a risolvere il contratto durante il periodo protetto. La sanzione è applicata in modo rigido, senza che gli organi competenti possano valutarne la congruità in base alle circostanze concrete del caso. Inoltre, il fatto che l'inadempimento venga imputato al nuovo club sulla base di una presunzione non sufficientemente giustificata solleva ulteriori dubbi. Sebbene la FIFA giustifichi tale presunzione con le difficoltà probatorie che può incontrare il club di provenienza, ciò non basta a legittimare un meccanismo che si applica automaticamente, senza nemmeno richiedere indizi preliminari da parte del club danneggiato⁷².

Infine l'articolo 8.2.7 dell'Allegato III del RSTG risulta essere tra quelli più in contraddizione sia con la libera circolazione ma anche con il principio di proporzionalità dell'Unione europea. Tale norma vieta in modo generale e automatico alla federazione di provenienza di rilasciare il Certificato Internazionale di Trasferimento nel caso in cui sia pendente una controversia tra il giocatore e il club di origine, relativa a una risoluzione anticipata del contratto. La Corte di giustizia afferma senza mezzi termini che la disposizione della CTI viola manifestamente il principio di proporzionalità perché non tiene conto delle circostanze di ogni singolo caso, con il comportamento rispettivo del giocatore interessato e della sua precedente società, e del ruolo o dell'assenza di ruolo svolto dalla nuova società, che si presume violi sempre il divieto di tesserare quel giocatore. Il regolare svolgimento delle competizioni sportive non può giustificare questo divieto. La conformità con le norme sulla libertà di movimento e sulla libertà di concorrenza richiederebbe la modifica delle

⁷² Ivi, punti 106-111.

norme FIFA in materia, in modo da emettere la CTI in tutti i casi, rendendo nota qualsiasi controversia in corso tra il giocatore e il suo precedente club. Ciò consentirebbe al nuovo club di decidere con cognizione di causa se ingaggiare o meno il giocatore, pur accettando i potenziali rischi associati all'esito della controversia⁷³.

3.3. Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull'articolo 101 TFUE

Secondo l'articolo 101 TFUE sono incompatibili con il mercato interno tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. Nel caso di specie, le disposizioni controverse, per loro stessa natura, limitano la possibilità per i calciatori di cambiare club e, di converso, per i club di ingaggiare calciatori, in una situazione in cui un calciatore ha risolto il suo contratto senza giusta causa⁷⁴.

Il seguente articolo è applicabile non solo a qualsiasi ente che esercita un'attività economica e che deve essere qualificato come imprese, ma anche a enti che, benché non costituiscano di per sé delle imprese, possono essere qualificati come associazioni di imprese. Per questo motivo, nel caso di specie, l'articolo 101, par. 1, TFUE trova applicazione alla UEFA in quanto associazione che ha quali membri federazioni nazionali di calcio che possono essere qualificate come imprese in quanto esercitano un'attività economica legata all'organizzazione e alla commercializzazione di competizioni calcistiche tra club a livello nazionale⁷⁵. Pertanto, è parere della Corte che la normativa RSTG in questione, limitando la possibilità dei club di reclutare calciatori, incida necessariamente sulla concorrenza tra club nel mercato dell'acquisizione di calciatori professionisti. Di conseguenza, la Corte precisa che, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, la citata normativa RSTG costituisce una decisione di un'associazione di imprese vietata e che dev'essere censurata salvo che, nel caso di specie, venga dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che esse siano, al contempo, giustificate dal perseguitamento di uno o più obiettivi legittimi e strettamente necessari a tal fine⁷⁶. Le disposizioni in esame, quindi, vengono interpretate come un divieto generale, assoluto e permanente di reclutare unilateralmente i calciatori già tesserati da club concorrenti. Si tratta di una pratica atta a falsare le dinamiche del gioco concorrenziale e la tenuta del mercato interno e che, pertanto, rientrerebbe, a tutti gli effetti, secondo la Corte, nel perimetro delle restrizioni per oggetto de ai sensi dell'articolo 101 TFUE⁷⁷. Considerando che possono essere restrittive della concorrenza non solo le decisioni di associazioni di imprese relative a prodotti

⁷³ BASTIANON, COLUCCI (2024: 32 ss.).

⁷⁴ PAOLINI (2025: 6 ss.).

⁷⁵ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 118.

⁷⁶ PAOLINI (2025: 7 ss.).

⁷⁷ VENTURI, SODANO, CAPRARO, CANNATA (2025: 10 ss.).

o servizi commercializzati dalle imprese, ma anche le decisioni che riguardano le risorse di qualsiasi natura di cui tali imprese hanno bisogno per realizzare i prodotti e i servizi, la Corte, rispetto al caso specifico, rileva che ciò che restringe la concorrenza è l'impossibilità di reclutare incondizionatamente i calciatori che hanno risolto senza giusta causa il contratto di lavoro e che, in quanto lavoratori professionisti, costituiscono a tutti gli effetti delle risorse essenziali, capaci di incidere sulla dinamica concorrenziale nel gioco del calcio. Su tali basi, secondo la Corte, è chiaro che il sistema regolatorio disposto dalla FIFA controlla anche i calciatori sotto contratto, precludendo loro un tesseramento libero e incondizionato da parte di vari club. La soluzione rimarrebbe dunque quella di un trasferimento negoziato tra il club cedente e il club cessionario⁷⁸.

3.3.1. Comportamento avente per oggetto o per effetto di pregiudicare la concorrenza

L'applicazione dell'articolo 101, par. 1, TFUE a decisioni adottate da associazioni di imprese richiede che sia dimostrato che tali decisioni siano idonee a pregiudicare il commercio tra stati membri in modo significativo. Ciò implica che debbano avere un impatto diretto o indiretto, attuale o potenziale, sui flussi commerciali, mettendo così a rischio il funzionamento del mercato interno. Nel caso concreto questa condizione risulta ampliamente soddisfatta, considerando che all'articolo 1, paragrafo 1, del RSTG, viene specificato che le norme di quel regolamento hanno portata universale⁷⁹. È necessario quindi dimostrare che il comportamento considerato ha per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. A tal fine, si procede innanzitutto all'esame dell'oggetto del comportamento in questione, qualora emerga che il comportamento ha un oggetto concorrenziale, non è necessario valutare i suoi effetti sulla concorrenza. Solo nel caso in cui non sia possibile trovare l'oggetto del comportamento anticoncorrenziale, diventa allora necessario analizzarne gli effetti concreti. La nozione di oggetto anticoncorrenziale si riferisce a forme di coordinamento tra imprese che, per loro stessa natura, risultano sufficientemente dannose per il normale funzionamento del mercato, al punto da rendere superfluo l'esame dei loro effetti. Infatti, alcune pratiche, come accordi o decisioni che limitano parametri fondamentali della concorrenza, sono ritenute per definizione contrarie al corretto gioco concorrenziale. Tali pratiche possono includere la fissazione dei prezzi di acquisto o di vendita o la ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento. Questi comportamenti oltre a riferirsi all'offerta, possono rifarsi anche alle risorse necessarie per produrre beni e servizi, e dunque alla domanda. In certi settori, come nel calcio, il parametro concorrenziale principale può consistere nell'assunzione di lavoratori, in questo caso calciatori, di alto

⁷⁸ Ivi, p. 12.

⁷⁹ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punto 128.

livello, come i giocatori già formati nel settore del calcio professionistico. Nell'analisi dell'oggetto anticoncorrenziale occorre stabilire gli scopi oggettivi perseguiti dal comportamento sotto il profilo concorrenziale. Il fatto che le imprese coinvolte non abbiano avuto l'intenzione di limitare la concorrenza o che abbiano perseguito obiettivi legittimi non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, par.1, TFUE⁸⁰.

Nel caso in analisi, facendo riferimento al combinato disposto delle norme del RSTG emerge, da un lato che esse sono idonee a restringere in modo generalizzato e drastico, da un punto di vista sostanziale, la concorrenza che, in loro assenza, qualsiasi club di calcio professionistico stabilito in uno Stato membro potrebbe opporre a qualsiasi altro club di calcio professionistico stabilito in un altro Stato membro per il reclutamento di giocatori già ingaggiati da un determinato club, dall'altro che, come rilevato nella sentenza in analisi, la possibilità di reclutare tali giocatori costituisce un parametro essenziale della concorrenza nel settore del calcio professionistico tra club. Il nuovo club che intende ingaggiare un calciatore già sotto contratto con un'altra squadra si espone a una serie di rischi significativi. In assenza del consenso del club di provenienza per un trasferimento negoziato, tale ingaggio può comportare l'obbligo solidale di versare un'indennità potenzialmente molto elevata, il cui importo risulta, peraltro, altamente imprevedibile, a causa dei criteri incerti che ne regolano il calcolo. Finché rimane aperta una controversia tra il giocatore e il suo ex club sulla risoluzione anticipata del contratto, il Certificato Internazionale di Trasferimento non viene rilasciato. In tal caso, il calciatore non può essere tesserato dal nuovo club né partecipare a competizioni ufficiali FIFA, UEFA o delle federazioni nazionali. Inoltre, se il trasferimento avviene durante il periodo protetto del contratto e il nuovo club non riesce a dimostrare di non aver istigato la rottura contrattuale, si rischia una sanzione automatica: il divieto di tesserare nuovi giocatori per due intere sessioni di mercato. Ciò compromette gravemente la possibilità pratica di reclutare nuovi calciatori, rendendo in concreto inefficace il trasferimento. Queste restrizioni comportano, di fatto, una forte limitazione alla concorrenza tra club a livello transfrontaliero. Esse ostacolano l'accesso alle principali 'risorse' del mercato calcistico, cioè i giocatori, su tutto il territorio dell'Unione europea, e si applicano in modo permanente per tutta la durata dei contratti dei calciatori. In pratica, tali regole garantiscono ai club una sorta di tutela assoluta sulla permanenza dei propri giocatori, salvo decisione contraria della società stessa o trasferimento negoziato con pagamento di un'indennità.

In definitiva, tali norme, anche se sono presentate come dirette a prevenire pratiche di sollecitazione di giocatori da parte di club che dispongono di maggiori mezzi finanziari, sono assimilabili ad un divieto generale, assoluto e permanente di reclutamento unilaterale di giocatori già ingaggiati, imposto mediante decisione di un'associazione di imprese a tutte le imprese costituite da club di calcio professionistico e gravante sull'insieme dei lavoratori, ossia tali

⁸⁰ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punti 132-135.

giocatori. Emerge che tali norme presentano, per loro stessa natura, un elevato grado di dannosità per la concorrenza che i club di calcio professionistico potrebbero farsi tra di loro reclutando unilateralmente giocatori già ingaggiati da un club o giocatori di cui si afferma che il contratto sia stato risolto unilateralmente senza giusta causa, e quindi cercando di accedere alle risorse essenziali per il loro successo, che sono costituite da detti giocatori di alto livello. In tali circostanze, si deve ritenere che queste norme abbiano per oggetto di restringere, o addirittura di impedire, detta concorrenza, e ciò nell'intero territorio europeo. Pertanto, non è necessario esaminarne gli effetti⁸¹.

3.3.2. Possibile esenzione secondo l'articolo 101, paragrafo 3

Dalla formulazione stessa dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE risulta che qualsiasi accordo, decisione di associazione di imprese o qualsiasi pratica concordata che risulti lesiva dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in ragione del suo oggetto o del suo effetto anticoncorrenziale può beneficiare di un'esenzione se soddisfa tutte le condizioni a tal fine previste.⁸² Esse, cioè, dovrebbero: consentire di realizzare incrementi di efficienza; assicurare che una parte congrua degli utili avvantaggi gli utilizzatori; prevedere solo restrizioni indispensabili per realizzare gli incrementi di efficienza; non consentire alle imprese di eliminare la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi. Relativamente al caso Diarra, la Corte osserva che, i regolamenti impongono una restrizione per oggetto generalizzata drastica e permanente e, in quanto tale, non idonea a soddisfare il carattere indispensabile o necessario delle condizioni elencate. Ciò significa, in breve, che lo scopo del Regolamento della FIFA, sarebbe realizzabile con misure meno restrittive per la concorrenza. In particolare, ad avviso della Corte, il RSTG non potrebbero essere giustificate né dalle specificità del settore calcistico, né tantomeno dagli eventuali obiettivi di interesse pubblico che, per quanto legittimi, non giustificano il sistema normativo imposto che risulta, dunque, sproporzionato rispetto agli stessi. Anche in questo caso, tutte le valutazioni svolte dalla Corte pur limitandosi a delle indicazioni interpretative, escludono la sussistenza nel caso di specie dei requisiti necessari per beneficiare di un'esenzione individuale. In concreto, spetterà alla Cour d'appeal de Mons determinare se l'ampiezza delle restrizioni fissate dal RSTG sia proporzionata e indispensabile al raggiungimento di un mercato competitivo ed efficiente.⁸³

3.4. Sintesi del dispositivo della sentenza

La sentenza finale della Corte mantiene una linea simile a quella adottata dall'Avvocato generale, esprime il proprio parere sulla possibile incompatibilità di alcune norme e lascia la decisione finale sulla proporzionalità delle

⁸¹ Sentenza della Corte di giustizia, *Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ*, punti 140-148.

⁸² Ivi, punto 153.

⁸³ VENTURI, SODANO, CAPRARO, CANNATA (2025: 14 ss.).

norme FIFA in questione al giudice belga che ha sollevato la questione. È possibile affermare che la sentenza si inserisce in quel filone di stretta connessione tra il diritto della concorrenza e il mondo dello sport. La decisione offre una lettura innovativa delle norme antitrust, il cui raggio di applicazione sembra essere destinato ad una continua estensione anche al settore sportivo. La decisione resa all'esito del caso Diarra, sebbene non abolisca il sistema calcistico dei trasferimenti esistente, ha avviato un dibattito riguardo le potenziali modifiche. Tra queste si propone l'introduzione di clausole predefinite per regolare il recesso e fissare criteri oggettivi in grado di garantire maggiore stabilità e trasparenza. In particolare, uno dei cambiamenti più significativi potrebbe riguardare il metodo di calcolo dell'indennità in caso di recesso senza giusta causa. Solo con la decisione del giudice belga sarà effettivamente possibile verificare se il diritto dell'Unione europea segnerà un altro punto a favore di una ricerca di proporzionalità nel settore calcistico⁸⁴.

Sono stati evidenziati due punti critici da parte della Corte che limitano in modo significativo il margine di discrezionalità del giudice nazionale nell'interpretazione delle norme in questione. In primo luogo la Corte ha rilevato che le disposizioni del RSTG oggetto di esame sono caratterizzate da una combinazione di fattori, molti dei quali sproporzionali o comunque discrezionali. La natura discrezionale delle norme genera incertezza e variabilità nella loro applicazione, mentre la loro sproporzionalità suggerisce che le restrizioni imposte possano andare oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dichiarati.

In secondo luogo, i giudici dell'Unione hanno richiamato l'attenzione sulla natura generalizzata e permanente della restrizione alla concorrenza transfrontaliera. Impedendo ai club di reclutare unilateralmente giocatori altamente formati, queste regole impongono un vincolo duraturo e significativo alla capacità dei club di competere oltre i confini all'interno dell'Unione europea. Tale restrizione, secondo la Corte, non è solo ampia nella sua portata, ma incide anche sull'essenza stessa della concorrenza nel settore del calcio professionistico, vale a dire il reclutamento dei talenti.

Con questa analisi, la Corte ha evidenziato come ciascuna delle due questioni esaminate escluda che tali regole possano essere considerate indispensabili o necessarie per consentire un aumento dell'efficienza. Questo significa che per il diritto europeo la mera presunzione di guadagni di efficienza non è sufficiente a giustificare regole che impongono misure così ampie e restrittive.

Il giudice nazionale quindi, dovrà applicare un elevato livello di scrutinio nell'affrontare l'applicazione delle norme RSTG, cercando di valutare la proporzionalità generale delle norme ma soprattutto, assicurandosi che le restrizioni siano realmente necessarie per raggiungere gli obiettivi dichiarati, alla luce del loro potenziale impatto sulla concorrenza transfrontaliera⁸⁵.

⁸⁴ Ivi, p. 16.

⁸⁵ BASTIANON, COLUCCI (2024: 38 ss.).

3.5. Implicazioni immediate della pronuncia

Le decisioni pregiudiziali sono vincolanti dal momento della loro pubblicazione e, in linea di principio, *ex tunc*, salvo che la Corte disponga diversamente in applicazione del principio generale della certezza del diritto, insito nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Inoltre, tali sentenze vincolano non solo il giudice che le ha richieste, ma anche tutti i giudici nazionali.

Nel caso Diarra, la Corte di giustizia ha affermato chiaramente che le norme FIFA in questione sono restrittive sia della libera circolazione dei lavoratori sia della concorrenza⁸⁶. Per verificare se la seguente sentenza abbia prodotto degli effetti si dovrà aspettare la pronuncia della Cour d'appel de Mons sul merito della questione, pertanto, ogni valutazione circa le conseguenze che tale decisione avrà sul panorama calcistico internazionale è rimandata all'esito del procedimento nazionale davanti alla Corte Belga. In ogni caso, non è automatico, né tantomeno certo, che gli articoli in questione verranno espunti dal RSTG; più che le disposizioni in sé, infatti, viene censurata l'incertezza circa la loro applicabilità anche laddove la risoluzione senza giusta causa non sia stata ancora accertata e, soprattutto, anche nei confronti di terzi in relazione ai quali non è stata accertata alcuna infrazione o indebita pressione nell'indurre il giocatore a terminare ingiustificatamente il proprio precedente rapporto contrattuale⁸⁷. La sentenza Diarra non ha effetto retroattivo, e questo semplicemente perché la Corte non ha dichiarato le norme FIFA incompatibili con il diritto europeo, lasciando l'ultima parola al giudice nazionale. L'impatto immediato e più significativo della sentenza Diarra è stato avvertito all'interno delle stesse strutture disciplinari della FIFA. Sorprendentemente, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea, è diventata di dominio pubblico la lettera del 25 novembre 2024, firmata dal Presidente della Commissione Disciplinare FIFA, con cui si annuncia la sospensione di tutti i procedimenti disciplinari pendenti relativi all'esecuzione dei diritti economici attribuiti in base alle disposizioni dell'art. 17 RSTP⁸⁸.

A livello normativo, non vi è dubbio che la FIFA interverrà per rendere le proprie regole compatibili con il diritto europeo, infatti, a differenza di quanto accaduto dopo il caso Bosman, quando ci vollero sei anni affinché FIFA e UEFA raggiungessero un accordo sul trasferimento dei giocatori nel 2001, la FIFA ha prontamente avviato un processo di consultazione aperto, riconoscendo l'evoluzione del sistema di trasferimento e l'importanza di rivederlo. La decisione della Corte di giustizia impone alla FIFA un'attenta riflessione sulle modalità con cui bilanciare la specificità dello sport con il rispetto dei principi fondamentali del diritto europeo, in particolare la libertà di circolazione e la concorrenza. Ciò implica la necessità di riformulare alcune norme chiave del RSTG, soprattutto quelle relative alla responsabilità solidale tra club e giocatori, alla nozione di giusta causa, alla quantificazione della

⁸⁶ Ivi, p. 39.

⁸⁷ PAOLINI (2025: 7 ss.).

⁸⁸ BASTIANON, COLUCCI (2024: 43 ss.).

compensazione e all’emissione del certificato internazionale di trasferimento. Allo stesso tempo, la sentenza rappresenta un’opportunità per il sistema calcistico globale di rivedere i propri meccanismi regolatori alla luce di valori più equi, trasparenti e compatibili con il diritto internazionale ed europeo. L’obiettivo dovrebbe essere quello di costruire un sistema in grado di tutelare i legittimi interessi economici dei club senza comprimere eccessivamente i diritti dei lavoratori o ostacolare il mercato.

A prima vista, sembra che la Corte abbia inteso limitare l’ambito di applicazione della sentenza ai casi riguardanti competizioni tra club europei, nel mercato dei giocatori già ingaggiati da un club stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, o per i giocatori il cui contratto con tale club sia presumibilmente risolto senza giusta causa. Tuttavia, nel caso Diarra, il giocatore il cui contratto era stato risolto senza giusta causa era stato ingaggiato da un club stabilito al di fuori dell’Unione europea.

A tal riguardo, secondo la dottrina degli effetti, le norme antitrust europee possono essere applicate anche extra territorialmente nei casi in cui gli effetti anticoncorrenziali si producono all’interno del territorio europeo, anche se la condotta anticoncorrenziale è stata posta in essere al di fuori del territorio di competenza. In ultima analisi, si può sostenere che la sentenza Diarra non si applichi ai casi in cui entrambi i club coinvolti si trovano in uno Stato non membro dell’Unione, a meno che non si possa dimostrare un effetto anticoncorrenziale, anche solo potenziale, nel territorio Europeo, ad esempio tramite un’offerta da parte di un club dell’Unione europea, purché tale offerta possa essere provata. Sebbene il diritto europeo si applichi direttamente solo agli Stati membri, l’influenza del quadro giuridico europeo si estende a livello globale a causa del ruolo delle leggi calcistiche europee, dei club e dei giocatori nel mercato calcistico globale. È altamente improbabile che la FIFA consenta una frammentazione geografica delle proprie normative, poiché un approccio di questo tipo finirebbe per compromettere l’integrità dell’intero ecosistema calcistico. Di conseguenza, come già evidenziato nel caso *Bosman*, una volta che la FIFA dovrà determinare come adeguare le proprie regole alla sentenza Diarra, è probabile che introduca un regolamento unitario, “globalizzando” di fatto gli effetti di tale sentenza⁸⁹. Ciò significa che tutte le federazioni calcistiche, le leghe e i club che operano all’interno dell’Unione europea, anche se soggetti al diritto svizzero in quanto membri della FIFA, devono rispettare i principi sanciti nella sentenza Diarra. Le regole FIFA dovranno essere interpretate e applicate in modo conforme al diritto dell’Unione europea ogni qual volta producano effetti nel territorio europeo.

⁸⁹ BASTIANON, COLUCCI (2024: 41 ss.).

CAPITOLO 4. CONFRONTI CON PRECEDENTI E CONSEGUENZE

4.1. Confronto con il caso Bosman

Prima di concludere l'analisi della sentenza in questione, ritengo opportuno fare un confronto con uno dei casi più importanti nella storia dei trasferimenti del mondo del calcio, vale a dire il caso Bosman. Jean-Marc Bosman è una figura ben nota in Europa e oltre. Il suo nome rappresenta l'uomo che ha rivoluzionato il calcio. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea che porta il suo nome è particolarmente famosa per aver posto fine alle restrizioni di nazionalità nel calcio, e allo stesso tempo, ha permesso alla Corte di stabilire che anche le norme UEFA sui trasferimenti, nella misura in cui riguardavano i giocatori fuori contratto, erano contrarie al diritto europeo sulla libera circolazione dei lavoratori⁹⁰. Il soggetto in questione era un calciatore professionista di cittadinanza belga, fu assunto nel 1988 del Royal Club Liegeois, società Belga militante nella prima divisione. Il suo contratto aveva validità sino al 30 Giugno 1990 e prevedeva una retribuzione mensile pari a 120.000 franchi belgi, comprensiva di premi. Il 21 Aprile 1990, il suo club gli propone un rinnovo del contratto per una sola stagione con una retribuzione mensile ridotta a 30.000 franchi, corrispondente al minimo salario stabilito dalla federazione belga URBSFA. La proposta del club fu rifiutata da Bosman che di conseguenza venne iscritto nell'elenco dei calciatori cedibili con l'ammontare dell'indennità di formazione pari a 11.743.000 franchi. Poiché nessuna società si dichiarò interessata al trasferimento del calciatore alle condizioni imposte, Bosman prese contatto con la USL Dunkerque, società Francese militante nella seconda divisione francese, la quale si dichiarò disponibile ad assumerlo, proponendogli una retribuzione mensile di circa 100.000 franchi e un premio d'ingaggio di circa 900.000 franchi.

Il 27 luglio 1990 fu dunque stipulato un contratto tra il RCL e la USL Dunkerque, in base al quale si prevedeva il trasferimento temporaneo del calciatore per la durata di un anno, contro il pagamento di un'indennità di 1.200.000 franchi da parte del club francese. Tale somma sarebbe stata esigibile al momento della ricezione, da parte della Fédération Française de Football, del certificato di trasferimento rilasciato dall'URBSFA. Il contratto riconosceva inoltre alla società Francese un'opzione irrevocabile per l'acquisizione definitiva del calciatore, dietro il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 4.800.000 franchi. Tuttavia, entrambi i contratti, quello tra la USL Dunkerque e il RCL, e quello tra la USL Dunkerque e Bosman, erano subordinati a una condizione sospensiva, consistente nella trasmissione del certificato di trasferimento dalla URBSFA alla FFF prima dell'inizio della stagione sportiva, la cui prima partita era fissata per il 2 agosto 1990.

Dubitando sulla solvibilità del club Francese, il RCL decise di non richiedere all'URBSFA l'invio del certificato di trasferimento. Come conseguenza di tale omissione, entrambi i contratti rimasero inefficaci. Inoltre, in data 31

⁹⁰ DUVAL (2016: 6 ss.).

luglio 1990, il RCL decise di sospendere Bosman, impedendogli di prendere parte a competizioni ufficiali per l'intera stagione sportiva.

Di fronte a tale situazione, l'8 Agosto 1990, Bosman intentò un'azione legale dinanzi al Tribunal de premiere instance di Liegi contro il Royal Club Liegois. I provvedimenti richiesti dal giocatore si basavano su tre questioni principali: la prima riguardava una ricomparsa da parte dell'URBSFA e del Royal Club Leigois di 100.000 franchi ogni mese da versare fino al momento in cui non avesse trovato un nuovo ingaggio, la seconda richiedeva che fosse inibito ai convenuti ogni comportamento ostativo rispetto alla possibilità di ottenere un nuovo contratto, in particolare tramite la richiesta di somme di denaro, la terza invece riguardava la possibilità di sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte, con riguardo alla compatibilità delle norme sui trasferimenti con l'articolo 48 CE (oggi articolo 45 TFUE). Con un'ordinanza del 9 Novembre 1990, il giudice accolse parzialmente la domanda di Bosman, ordinando al club e alla federazione di versare al calciatore una provvisionale mensile di 30.000 franchi e di non ostacolare un suo eventuale nuovo ingaggio⁹¹.

È evidente che si presentano molte analogie con la sentenza che ho analizzato finora. Partendo dal principio di libera circolazione fino ad arrivare all'emissione del certificato internazionale di trasferimento si può notare come alcuni elementi del caso Bosman si allineano perfettamente con il caso Diarra. La sentenza emessa il 15 Dicembre 1995 diventerà un pilastro per i trasferimenti nel mondo del calcio obbligando le istituzioni calcistiche a conformarsi con il diritto europeo. La Corte dichiarò che obbligare un club a pagare un'indennità per un giocatore fuori contratto è una violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea. Anche se le regole UEFA dell'epoca affermavano che i rapporti commerciali tra club non dovevano interferire con la libertà del giocatore, nella pratica questo non avveniva. Le sanzioni previste per i club che non pagavano l'indennità rendevano quasi impossibile firmare un giocatore straniero senza compensare il club di origine, anche dopo la scadenza del contratto⁹².

Chi sosteneva l'indennità di trasferimento assicurava che tale misura era necessaria per mantenere un equilibrio finanziario e competitivo tra club e per favorire la ricerca di talenti e la formazione di giovani calciatori. Tuttavia la Corte accolse le argomentazioni di Bosman, secondo il quale tali regolamenti non contribuivano a garantire un effettivo equilibrio finanziario o competitivo tra le squadre, affermando che club economicamente più forti continuavano ad assicurarsi i giocatori più talentuosi, favoriti dalle loro risorse finanziarie. Alla luce di ciò, la Corte concluse che l'articolo 45 TFUE vieta alle associazioni sportive di imporre un'indennità di trasferimento per un giocatore che desidera trasferirsi alla scadenza del proprio contratto; si tratta, in altre parole, di un trasferimento 'a contratto scaduto'. È importante sottolineare che la

⁹¹ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, *Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL c. Jean-Marc Bosman*, punti 28-51.

⁹² DUVAL (2016: 6 ss.).

sentenza non affrontava la questione del trasferimento di un giocatore ancora vincolato da un contratto in corso di validità, come nel caso di Diarra, che ha interrotto il proprio contratto prima della scadenza, innescando un procedimento di risoluzione del contratto senza giusta causa.

La seconda questione oggetto di giudizio riguardava invece la cosiddetta regola del ‘3+2’ imposta dalla UEFA, che limitava il numero di calciatori stranieri che potevano essere schierati da un club nelle competizioni ufficiali, tale regola poteva ostacolare la libera circolazione dei lavoratori. La Corte qualificò tali disposizioni come ‘clausole di nazionalità’. Gli oppositori di tali clausole invocarono l’articolo 45, paragrafo 2, che proibisce qualsiasi discriminazione nei confronti dei lavoratori europei fondata sulla nazionalità, in quanto ostacola direttamente la libera circolazione. I sostenitori, al contrario, difendevano tali regole affermando che esse non avevano natura economica, bensì miravano a preservare il legame identitario tra calciatori, club e nazioni. A loro avviso, le clausole di nazionalità permettevano ai club di rappresentare adeguatamente i rispettivi paesi nelle competizioni internazionali e favorivano l’identificazione dei tifosi con le squadre. Tali argomentazioni furono però respinte dalla Corte, in quanto le regole si applicavano a tutte le partite ufficiali, e non solo alle competizioni di natura specificamente internazionale, come la Coppa del Mondo, dove effettivamente è richiesto che i giocatori rappresentino la propria nazione. Pertanto, la Corte concluse che l’articolo 45 TFUE impedisce alle associazioni sportive di adottare regolamenti che limitino il numero di calciatori stranieri che un club può schierare in campo. La Corte infine, decise di non rispondere ai due quesiti sollevati con riferimento agli articoli 101 e 102 TFUE, riguardanti la normativa sulla concorrenza, in quanto entrambe le disposizioni contestate risultavano già in contrasto con l’articolo 45⁹³. Da quel momento si stabilì un principio importante: una pratica può essere considerata illegittima anche se non è discriminatoria sul piano nazionale, qualora limiti in modo sproporzionato una libertà fondamentale come la libera circolazione. Questa fu una novità significativa, poiché fino ad allora si tendeva a considerare solo le discriminazioni dirette tra cittadini di diversi Stati membri⁹⁴.

4.1.1. Differenze in termini di contesto normativo e impatto

I regolamenti originari sui trasferimenti della FIFA consentivano a ciascuna confederazione continentale di elaborare i propri regolamenti in materia di trasferimenti, purché rientrassero nell’ambito delle disposizioni generali stabilite dalla FIFA stessa. L’UEFA fece uso di tale facoltà e adottò propri regolamenti sui trasferimenti, applicabili alle federazioni nazionali ad essa affiliate. Così come i regolamenti FIFA consentivano alle confederazioni continentali di stabilire proprie norme sui trasferimenti, anche l’UEFA concedeva alle federazioni nazionali affiliate la possibilità di adottare regolamenti interni,

⁹³ LEMBO (2011: 548 ss.).

⁹⁴ DUVAL (2016: 6 ss.).

purché questi non entrassero in conflitto con le disposizioni superiori della FIFA e dell'UEFA. Tale impostazione rispettava la gerarchia normativa del calcio internazionale, secondo la quale i regolamenti delle federazioni nazionali non possono contraddirle le disposizioni vincolanti delle organizzazioni sovranazionali. I regolamenti FIFA, inoltre, stabilivano che un trasferimento internazionale potesse avvenire solo a condizione che la federazione nazionale di provenienza avesse rilasciato un certificato di trasferimento, che attestava l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi finanziari, compresa l'eventuale indennità di trasferimento. In mancanza di tale certificato, il trasferimento del calciatore non poteva essere formalizzato. Questo meccanismo attribuiva alle federazioni e ai club un forte potere discrezionale e, al contempo, limitava concretamente la libertà dei calciatori nella gestione della propria carriera professionale⁹⁵. In seguito alla pronuncia della sentenza si sono manifestate una serie di reazioni significative da parte delle associazioni calcistiche internazionali, sostenute dalle federazioni nazionali, che hanno difeso il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e la specificità dello sport, tutti concetti che saranno poi presenti nei regolamenti e trattati dopo Bosman. Il percorso verso un assetto condiviso tra Unione europea e ordinamenti sportivi non fu immediato, soltanto sei anni dopo dalla pronuncia della Corte sulla sentenza Bosman, si raggiunse un'intesa formale, con l'accordo nel 2001. In questi sei anni la Commissione europea cercò in tutti i modi di far rispettare la decisione della Corte, cercando di attuare una riforma del sistema dei trasferimenti che però si scontrava allo stesso tempo con il potere politico delle federazioni. La Commissione si concentrò particolarmente nella formulazione del nuovo regolamento, assicurandosi della presenza di norme che aboliscano i trasferimenti a pagamento per i giocatori svincolati e anche il divieto di trasferimento dopo la risoluzione unilaterale del contratto da parte del giocatore, purché il giocatore avesse adempiuto ai suoi obblighi contrattuali⁹⁶. L'accordo finale, formalizzato con uno scambio di lettere, aveva una validità giuridica poco chiara, ma di fatto pose fine alle contestazioni della Commissione. Il sistema FIFA fu ritenuto conforme e il caso chiuso, ma soprattutto si posero le basi per l'attuale RSTG. Il successo pratico dell'RSTG è innegabile: la Dispute Resolution Chamber e il Player Status Committee trattano un numero crescente di casi. Questi organi, in base all'RSTG, decidono una parte importante delle controversie sui trasferimenti e sui contratti. L'esecuzione di queste decisioni dipende da una rete di potere privato che collega la FIFA alle federazioni nazionali. Complessivamente, il sistema istituzionale dell'RSTG funziona come un sistema autonomo, post-nazionale, di risoluzione delle controversie lavorative nel calcio. Il diritto del lavoro e il diritto contrattuale sono tradizionalmente dominio degli Stati. L'Unione europea ha fatto pochi progressi verso un diritto civile o del lavoro unificato e in questo contesto, l'RSTG rappresenta un'anomalia giuridica transnazionale. È un corpus privato che si applica a relazioni economiche ben specifiche: trasferimenti e

⁹⁵ LEMBO (2011: 544 ss.).

⁹⁶ DUVAL (2016: 12 ss.).

contratti calcistici. La legittimità non deriva dal riconoscimento statale, ma dall'efficacia pratica. L'articolo 25.6 RSTG specifica che gli organi di risoluzione delle controversie applicano i regolamenti FIFA “tenendo conto di tutte le disposizioni, leggi e accordi collettivi a livello nazionale, nonché della specificità dello sport” tuttavia, l'RSTG prevale, salvo lacune normative⁹⁷. Va sottolineato che l'accordo del 2001 non conteneva alcun riferimento né al principio di responsabilità solidale né al certificato internazionale di trasferimento, strumenti comunque disciplinati separatamente all'interno del sistema regolatorio FIFA e che sono risultati elementi fondamentali del caso Diarra.

4.2. Conseguenze nel mondo del calcio

La sentenza Diarra apre la strada a una potenziale revisione profonda del sistema dei trasferimenti internazionali nel calcio, con effetti rilevanti non solo per i club e i calciatori, ma anche per l'equilibrio economico dell'intero ecosistema calcistico. Qualora si dovesse ridurre l'ammontare delle commissioni di trasferimento, si renderebbe necessaria una riflessione anche sull'impatto che tale cambiamento potrebbe avere su due strumenti fondamentali: il sistema di indennità di formazione e il meccanismo di solidarietà della FIFA. Entrambi si fondano sui proventi generati dalle risoluzioni anticipate dei contratti e dai relativi trasferimenti. Non si può sapere ancora che tipo di conseguenze potranno scaturire dalla pronuncia della Corte, però uno degli elementi che di sicuro richiederà un intervento correttivo è la norma sul certificato internazionale di trasferimento. La Corte ha rilevato che la possibilità di emettere un certificato di trasferimento provvisorio in caso di controversia, che permetterebbe di tesserare il giocatore in attesa della ridefinizione del contenzioso, non è espressamente prevista dalle norme. Una semplice riformulazione della norma, conforme alla ratio della sentenza, potrebbe dunque essere sufficiente per garantire la compatibilità con il diritto europeo. Lo stesso discorso vale per il principio di responsabilità solidale tra il nuovo club e il calciatore, nei casi di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Sebbene la Corte non ne abbia negato la legittimità in linea di principio, ne ha tuttavia censurato l'applicazione automatica, ritenendola contraria al principio di proporzionalità. Per superare tale incompatibilità, si suggerisce di adottare un modello fondato su una valutazione caso per caso, più adatto al contesto specifico del calcio. Tale approccio richiederebbe l'analisi di circostanze concrete, come ad esempio il momento in cui il nuovo club ha contattato il giocatore o se ha effettivamente incentivato la violazione contrattuale.

A sostegno di questa interpretazione, la Corte stessa ha indicato che al club d'origine potrebbe essere richiesto di fornire prove sufficienti a dimostrare che il nuovo club abbia indotto il calciatore a risolvere il contratto. Un sistema costruito in questi termini permetterebbe di evitare rischi finanziari eccessivi, che potrebbero scoraggiare i club dal tesserare giocatori in buona fede. Un ulteriore aspetto critico riguarda i criteri per determinare l'ammontare del risarcimento in caso di risoluzione senza giusta causa. La Corte ha respinto tutti

⁹⁷ DUVAL (2016: 22 ss.).

i criteri indicati all'art. 17 RSTG, sollecitando l'elaborazione di metodi alternativi che siano chiari, precisi, non discriminatori e proporzionati. In questo senso, si segnala che la FIFA ha già introdotto nel 2018 un metodo di calcolo del risarcimento in favore dei giocatori, che, seppur poco contestato, potrebbe necessitare di ulteriori adeguamenti alla luce della nuova giurisprudenza⁹⁸. Il caso Diarra potrebbe generare conseguenze rilevanti anche per i club calcistici. L'allentamento prevedibile del principio di responsabilità solidale, così come attualmente previsto dalla FIFA, potrebbe avvantaggiare quelle società meno riluttanti a ingaggiare giocatori ancora vincolati contrattualmente ad altri club. Al tempo stesso, la critica avanzata dalla Corte nei confronti dell'utilizzo del valore di trasferimento come parametro per determinare il risarcimento in caso di risoluzione senza giusta causa potrebbe incidere profondamente sulla valutazione economica dei calciatori. Le ricadute di tale cambiamento sul mercato dei trasferimenti appaiono potenzialmente significative, ma allo stesso tempo imprevedibili, e potrebbero riflettersi direttamente sui bilanci societari.

La possibile rimozione dei vincoli alla mobilità dei calciatori rischia di determinare una riduzione degli importi che i club possono richiedere a titolo di compensazione. Questo effetto, a sua volta, comprometterebbe i ricavi da trasferimenti e inciderebbe sulla contabilizzazione delle plusvalenze legate alla cessione dei calciatori, in modo particolare per quei club che fanno affidamento su tali operazioni come fonte primaria di reddito. In una simile prospettiva, le società potrebbero incontrare maggiori difficoltà nella valutazione dei giocatori come attività nei bilanci. In passato, la rigidità contrattuale assicurava una certa prevedibilità finanziaria; oggi, invece, la maggiore facilità con cui i giocatori possono svincolarsi potrebbe incentivare contratti di durata inferiore, influendo sui piani di ammortamento e riducendo la fiducia degli investitori e degli stakeholder nei confronti dei club coinvolti.

La decisione della Corte potrebbe inoltre accentuare le disparità già esistenti tra club economicamente forti e club minori. I primi, infatti, potrebbero trarre vantaggio dalla riduzione dei costi di trasferimento, assicurandosi l'ingaggio di giocatori di talento a condizioni più accessibili. I secondi, invece, rischiano di perdere una delle poche fonti stabili di entrata, i profitti da trasferimento, mettendo a rischio la propria sostenibilità finanziaria.

Dal punto di vista dei calciatori, la sentenza Diarra ha messo in evidenza come le norme attualmente in vigore in materia di trasferimenti e risarcimenti possano costituire un ostacolo alla libertà di movimento e di impiego all'interno dell'Unione europea. Il giudizio della Corte rafforza il diritto dei giocatori a cambiare club, consentendo loro di inseguire opportunità professionali senza dover affrontare barriere sproporzionate. In altre parole, la sentenza è destinata a rafforzare il potere contrattuale di alcuni calciatori, favorendo un incremento della loro remunerazione, dal momento che i club potrebbero non essere più obbligati a versare un'indennità di trasferimento o un risarcimento fondato sul principio della responsabilità solidale.

⁹⁸ BASTIANON, COLUCCI (2024: 43 ss.).

Al tempo stesso, questa nuova impostazione potrebbe contribuire a proteggere i calciatori da penalizzazioni contrattuali eccessive o da ostacoli nel caso in cui desiderino risolvere anticipatamente un contratto o passare a un'altra squadra. Ciò assume particolare rilevanza nel contesto di una carriera sportiva, la cui durata media è notoriamente limitata. Tuttavia, se si affermerà la tendenza verso contratti più brevi, anche di durata annuale, la maggior parte dei calciatori, in particolare quelli meno noti o meno dotati tecnicamente, si troverà costretta a negoziare nuovi contratti ogni anno. Attualmente, i calciatori possono contare su contratti che, secondo le norme FIFA, vincolano le parti per un massimo di cinque anni. Con contratti sempre più brevi, i giocatori con minore potere contrattuale potrebbero affrontare una crescente instabilità economica e professionale, mettendo in luce la necessità di trovare un equilibrio tra flessibilità contrattuale e sicurezza occupazionale⁹⁹.

Nonostante le possibili conseguenze elencate finora, facendo riferimento alle conclusioni dell'Avvocato generale e al parere della Corte, è probabile ritenere che la normativa FIFA possa salvarsi con la previsione di efficaci e veloci meccanismi di risoluzione delle liti contrattuali che pongano al riparo i soggetti coinvolti e gli operatori del calciomercato dall'incertezza derivante dall'applicabilità o meno, al caso di specie, di tali norme. Quanto appena evidenziato, d'altra parte, porrebbe al riparo il panorama calcistico dal timore, paventato da alcuni, che tale sentenza possa rappresentare una sorta di 'tana libera tutti', tale da consentire ai giocatori di sciogliersi deliberatamente dai propri vincoli contrattuali senza alcuna conseguenza¹⁰⁰.

In definitiva, la sentenza Diarra rappresenta un'occasione preziosa per tutti gli attori del sistema sportivo di ripensare il modello internazionale dei trasferimenti, tenendo conto dei profondi cambiamenti che hanno interessato il calcio negli ultimi decenni. Questo caso costituisce un chiaro richiamo all'applicabilità del diritto dell'Unione europea anche al settore sportivo, sottolineando l'esigenza di bilanciare la tutela dell'integrità dello sport con i principi fondamentali della libera circolazione e della concorrenza. È essenziale che le misure regolamentari non vadano a limitare in modo eccessivo la mobilità dei giocatori, né a ostacolare il confronto competitivo tra club. Rispettare i principi europei consente a tutti gli attori coinvolti, calciatori, club e istituzioni sportive, di operare all'interno di un quadro giuridico chiaro, trasparente e solido. Quando le regole condivise sono proporzionate e universalmente accettate, l'intero ecosistema calcistico ne beneficia in termini di credibilità, stabilità economica e sostenibilità giuridica nel lungo periodo¹⁰¹.

⁹⁹ BASTIANON, COLUCCI (2024: 45 ss.).

¹⁰⁰ PAOLINI (2025: 9 ss.).

¹⁰¹ BASTIANON, COLUCCI (2024: 45 ss.).

BIBLIOGRAFIA

- BASTIANON, COLUCCI (2024), *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in *Rivista di diritto dell'economia e dello sport*, p. 4 ss.
- COLUCCI, MAJANI (2007), *The FIFA Regulations on the Labour Status and Transfer of Players*, in *Indonesian Journal of International Law*, p. 691 ss.
- DUVAL (2016), *The FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players: Transnational Law-Making in the Shadow of Bosman*, in *The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship between EU Law and Sport*, p. 6 ss.
- LEMBO (2011), *FIFA Transfers Regulations and UEFA Player Eligibility Rules: Major Changes in European Football and the Negative Effect on Minors*, in *Emory International Law Review*, p. 544 ss.
- NASCIMBENE, BASTIANON (2010), *lo sport, il diritto dell'unione europea e del consiglio d'Europa. la formazione di un diritto europeo dello sport*, in *Diritto europeo dello sport*. Bergamo, p. 6 ss.
- NICOLELLA (2024), *Il caso Diarra, La sottile linea di confine tra disciplina del piano fisiologico e eterodirezione del piano patologico*, in *Altalex*, reperibile online.
- PARRISH (2015), *Article 17 of the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players: Compatibility with EU Law*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, p. 267 ss.
- PAOLINI (2025), *Prime riflessioni sulla libertà di circolazione e di concorrenza degli sportivi professionisti all'interno dell'Unione Europea alla luce della c.d. sentenza Diarra (EUCJ, case C-650/22)*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, p. 5 ss.
- VENTURI, SODANO, CAPRARA, CANNATA (2025), *La sentenza Diarra e il futuro del sistema dei trasferimenti nel calcio: confronto tra principi europei e norme FIFA*, in *Lavoro diritti Europa*, p. 7 ss.